

PS11786 - UNICREDIT-MISURE DL CURA ITALIA E DL LIQUIDITÀ
Allegato al provvedimento n. 28610

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO, DELL'ART. 8, COMMA 7 DEL D. LGS. 145/2007 E DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE

Proposta di impegni presentata da UniCredit S.p.A.

1) NUMERO DEL PROCEDIMENTO, DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA

I presenti impegni si riferiscono al procedimento PS/11786 (“**Procedimento**”), avviato con comunicazione notificata in data 11 giugno 2020 (“**Comunicazione di avvio**”).

2) PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI

Ragione o denominazione sociale dell'impresa (cognome e nome nel caso di persona fisica):

UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” o “**Banca**” o “**Società**”)

Sede legale:

Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 3, CAP 20124

3) PUBBLICITÀ O PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

In data 11 giugno 2019, l'AGCM ha notificato l'avvio del procedimento nei confronti di UniCredit al fine di verificare l'eventuale violazione degli artt. 20, co. 2, 22, 24 e 25 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“**Codice del Consumo**”).

In particolare, secondo la Comunicazione di avvio, UniCredit avrebbe posto in essere – nell'ambito dell'implementazione delle misure governative a sostegno dei consumatori e delle micro, piccole e medie imprese per far fronte alle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria Covid19 – tre distinte condotte, consistenti rispettivamente:

- a) nell'aver omesso di fornire alla clientela (consumatori e microimprese) interessata dalle

suddette misure *“indicazioni in merito alla tempistica, stimata o almeno massima, di risposta alle richieste di sospensione delle rate di mutui e finanziamenti [ex artt. 54 e 56 D.L. Cura Italia] e di accesso al Fondo di garanzia e di erogazione di nuovi finanziamenti garantiti [ex art. 13, lett. m, D.L. Liquidità]”*;

- b) nel non aver fornito alle microimprese destinatarie della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti ex art. 56 D.L. Cura Italia *“informazioni chiare e precise [...] circa gli effetti, in termini di maggiori interessi complessivi rispetto all’originario piano di ammortamento, da versare alla Banca in ragione dell’allungamento del piano stesso”*;
- c) nell’aver ostacolato le microimprese intenzionate a richiedere il finanziamento garantito ex art. 13, lett. m, del D.L. Liquidità nell’ottenere detto finanziamento *“tentando di dirottare la richiesta di liquidità verso una propria diversa offerta e non accettando un’autocertificazione dei ricavi del 2019 per le microimprese sorte negli ultimi mesi del 2018, con l’effetto di determinare un importo finanziabile inferiore”*.

Con riferimento alle condotte *sub a)* e *sub b)*, le stesse sarebbero in grado di integrare secondo gli Uffici una pratica commerciale ingannevole in violazione degli artt. 20, co. 2 e 22 del Codice del Consumo in quanto suscettibili: **i)** con riferimento alla condotta *sub a)*, di *“indurre i consumatori e le microimprese [...] ad adottare scelte commerciali che altrimenti non prenderebbero, non consentendo loro di valutare soluzioni alternative”*; **ii)** con riferimento alla condotta *sub b)* *“indurre le microimprese ad assumere decisioni commerciali che altrimenti non prenderebbero con riguardo alla scelta se richiedere la sospensione delle rate”*.

Per quanto riguarda, invece, la condotta *sub c)*, la stessa, secondo gli Uffici, potrebbe essere in grado di integrare una pratica commerciale scorretta aggressiva in violazione degli artt. 20, co. 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, nella misura in cui UniCredit avrebbe *“esercitato un indebito condizionamento nei confronti delle microimprese, ostacolando le stesse, in modo oneroso e sproporzionato, nella possibilità di ottenere il finanziamento ai tassi di interesse stabiliti dalla legge e con la garanzia dello Stato, dirottando la richiesta di liquidità o verso una propria diversa offerta e subordinando l’erogazione richiesta a condizioni eccessivamente restrittive”*.

4) CONTENUTO TESTUALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI E EVENTUALE PERIODO DI VALIDITÀ IN RELAZIONE AI SINGOLI PROFILI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

4.1. PREMESSA

Pur senza prestare acquiescenza agli addebiti formulati nell’Avvio, UniCredit intende comunque, in

uno spirito di ampia e fattiva collaborazione con l'AGCM, proporre all'Autorità, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dall'art. 9 della Delibera AGCM dell'1 aprile 2015, n. 254111¹, un set di impegni volti a superare le preoccupazioni espresse dall'Autorità nella Comunicazione di avvio e a consentire una definizione del Procedimento senza accertamento di infrazione nei confronti della Società.

Come verrà illustrato nel prosieguo, tali impegni concorrono nel complesso a:

- aumentare ulteriormente il livello di trasparenza informativa nei confronti dei soggetti destinatari delle misure governative oggetto del Procedimento, anche con riferimento ai profili evidenziati dall'AGCM nella Comunicazione di avvio (tempistica massima di evasione delle richieste e effetti in termini di maggiori interessi complessivi rispetto al piano di ammortamento originario);
- integrare con ulteriori documenti e informazioni il set messo a disposizione dei clienti per la richiesta di sospensione delle rate ex artt. 54 e 56 del D.L. Cura Italia, così da fornire agli stessi tutte le informazioni necessarie per poter assumere una decisione consapevole, sia per quanto riguarda la scelta se accedere o meno alle suddette misure, sia su quando eventualmente procedere al rimborso delle rate oggetto di sospensione;
- intervenire nei confronti della clientela che nel frattempo ha avuto modo di accedere a tali misure e che potrebbe, stando a quanto ipotizzato nella Comunicazione di avvio, non aver pienamente compreso l'onerosità (in termini di maggiori interessi) di tali operazioni e/o i criteri di quantificazione degli stessi, attraverso misure volte a sanare tale *deficit* informativo e a consentire alla clientela di evitare o di ridurre l'impatto economico derivante dai maggiori interessi;
- ampliare il novero dei potenziali beneficiari delle richieste di finanziamento ex art. 13, lett. m, del D.L. Liquidità, consentendo l'accesso a tale misura – sia per il passato sia *pro futuro* – ad imprese con informazioni creditizie negative superiori ad un determinato periodo di tempo.

¹ "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie".

4.2. CONTENUTO DEGLI IMPEGNI

4.2.1. INFORMATIVA SULLA TEMPISTICA DI RISPOSTA DELLA BANCA ALLE RICHIESTE DI SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUI E FINANZIAMENTI EX ARTT. 54 E 56 D.L. CURA ITALIA E DI EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI GARANTITI EX ART. 13, LETT. M, D.L. LIQUIDITÀ.

UniCredit si impegna ad individuare una tempistica per l'evasione delle richieste di sospensione da rappresentare alla propria clientela. In particolare:

- con riferimento alle richieste di sospensione dei mutui prima casa ex art. 54 del D.L. Cura Italia, anche a seguito dell'introduzione (in sede di conversione del D.L. Liquidità) del principio del silenzio assenso, che comporta l'attivazione della sospensione in assenza dell'esito da parte del CONSAP, la Banca ha provveduto a: *i)* aggiornare, già a partire dal 25 giugno 2020, la pagina del sito internet aziendale dedicata a tale misura, aggiungendo una specifica informativa, nella parte "*indicazioni sulla sospensione*", sul tempo massimo di risposta da parte della Banca, una volta presa in carico la domanda di sospensione, attualmente indicato in "*10 giorni solari*" (cfr. **Allegato 1**); *ii)* inserire, nella stessa pagina, anche i successivi passaggi in caso di accettazione della domanda da parte della Banca, precisando che "*In caso di esito positivo del controllo documentale provvederà ad inoltrare al Gestore del fondo (Consap) la [...] richiesta e ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda*" e che "*Consap, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro 20 giorni solari consecutivi dalla trasmissione, l'esito dell'istruttoria*"; *iii)* inserire la medesima informativa all'interno della lettera di presa in carico della richiesta di sospensione (cfr. **Allegato 2**).
- per quanto riguarda le richieste di sospensione dei mutui e dei finanziamenti ex art. 56 del D.L. Cura Italia, UniCredit ha provveduto ad indicare, a partire dal 23 luglio 2020, sulla pagina del sito internet aziendale dedicata, il tempo medio di risposta da parte della Banca, attualmente pari a 5 giorni lavorativi (cfr. **Allegato 3**);
- in merito alle richieste di erogazione di finanziamenti garantiti ex art. 13, lett. m, del D.L. Liquidità, ad indicare, a partire dal 24 luglio 2020, sul sito internet aziendale (**Allegato 4**) e dal 22 luglio sul foglio informativo pubblicato nella medesima sezione del sito e messo a disposizione del cliente prima della sottoscrizione del contratto (**Allegato 5**), il tempo medio di risposta da parte della Banca (allo stato attuale di 14 giorni lavorativi).

Le misure sopra descritte, anche se già implementate, sono da intendersi come impegno più in generale della Banca ad aggiornare periodicamente il dato relativo alla tempistica in modo da fornire alla clientela, anche in caso di eventuale proroga della misure governative in oggetto, di disporre di un dato temporale di riferimento per poter effettuare una scelta commerciale consapevole.

4.2.2. MISURE A FAVORE DI COLORO CHE INTENDONO RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI E DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 56 DEL D.L. CURA ITALIA

Nell'ottica di garantire un'informativa ancor più chiara e trasparente nei confronti dei consumatori e delle microimprese nella fase antecedente alla rinegoziazione del finanziamento, UniCredit provvederà ad integrare la documentazione messa a disposizione del cliente con una **simulazione degli interessi dovuti alla Banca** nel caso di accodamento delle rate sospese al piano di ammortamento originario, ossia prendendo come riferimento l'ipotesi potenzialmente più sfavorevole per il cliente

Tale documento sarà fornito a tutta la clientela che richiederà la sospensione delle rate ex artt. 54 e 56 del D.L. Cura Italia a partire dal **12 ottobre 2020**.

Inoltre, entro il mese di **novembre 2020**, tale documentazione verrà ulteriormente integrata, fornendo ai richiedenti, oltre alla simulazione sopra descritta, un piano di ammortamento con conteggio degli interessi inclusivo di tutte le sospensioni (anche non governative) eventualmente già attivate.

4.2.3. MISURE A FAVORE DEI CLIENTI CHE HANNO GIÀ RICHiesto ED OTTENUTO LA SOSPENSIONE DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO EX ARTT. 54-56 DEL D.L. CURA ITALIA

In linea con l'impegno sopra descritto, UniCredit consentirà a tutti i clienti che hanno già ottenuto o dovessero ottenere la sospensione delle rate ex artt. 54 e 56 del D.L. Cura Italia, di recarsi in filiale o di contattare una casella di posta elettronica dedicata per ottenere il piano di rimborso aggiornato, con evidenza degli interessi dovuti in relazione alla quota capitale delle rate sospese. Il piano di ammortamento mostrerà l'importo delle rate sospese e accodate a fine piano, comprensivo della componente interessi maturati durante il periodo di sospensione e ripartiti sulle stesse rate accodate.

Tale possibilità sarà offerta a partire dalla fine di **novembre**.

Nelle more dell'implementazione di tale impegno, la Banca interverrà sul sito internet aziendale, modificando le pagine dedicate alle sospensioni ex artt. 54 e 56 del D.L. Cura Italia, ed inserendo un esempio standard di calcolo degli ulteriori interessi dovuti alla Banca per effetto della sospensione, corredato da un testo *ad hoc* che ne facilita la comprensione. Tali modifiche saranno realizzate entro il mese di agosto 2020.

Nello stesso sito Internet, a decorrere dal 4 settembre 2020 e fino alla sopracitata implementazione di novembre, verrà inserito un apposito *link* per consentire alla clientela, che ha già ottenuto la sospensione del mutuo, di richiedere il conteggio degli interessi dovuti in relazione alla quota capitale delle rate sospese, e la trasmissione del piano di rimborso aggiornato con evidenza delle stesse.

4.2.4. INVIO DI UNA COMUNICAZIONE INFORMATIVA A TUTTI I CLIENTI CHE HANNO GIÀ BENEFICIATO DELLA SOSPENSIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 56 DEL D.L. CURA ITALIA

Nelle more dell'attuazione degli impegni descritti *sub* 4.2.2 e 4.2.3, UniCredit provvederà a trasmettere, a tutti i clienti che già beneficiano della sospensione delle rate ex artt. 54 e 56 del D.L. Cura Italia (ivi inclusi quelli che dovessero richiederla prima dell'attuazione di tali impegni), una apposita ***Informative Letter***, all'interno della quale:

- verrà ricordato alla clientela e descritto in maniera quanto più precisa e chiara possibile che la sospensione delle rate comporta la maturazione di ulteriori interessi a favore della Banca sulla quota capitale delle rate oggetto di sospensione;
- verrà descritto il meccanismo di calcolo degli interessi utilizzato dalla Banca, precisando tutte le possibilità a disposizione del cliente per il rimborso delle rate oggetto di sospensione (pagamento al termine del piano di ammortamento; in qualunque momento della durata del mutuo; al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento) e che l'importo degli interessi dovuti alla Banca varierà in base all'effettivo momento di rimborso delle rate in questione;
- verrà comunicato che nella successiva rendicontazione annuale verrà fornita evidenza degli ulteriori interessi dovuti per effetto della sospensione;
- verrà resa nota la possibilità, a partire dalla fine del mese di novembre 2020, di recarsi in filiale per effettuare la simulazione del calcolo degli interessi o di richiedere la stessa attraverso la casella di posta elettronica dedicata.

Tale impegno sarà implementato entro il mese di **novembre 2020**.

4.2.5. MODIFICA DELLA RENDICONTAZIONE ANNUALE INVIATA ALLA CLIENTELA

Al fine di consentire a tutti coloro che hanno beneficiato o beneficeranno della sospensione delle rate ex artt. 54 e 56 del D.L. Cura Italia di verificare costantemente gli importi corrisposti alla Banca a titolo di maggiori interessi rispetto al piano di ammortamento originario, UniCredit apporterà delle modifiche al documento di rendicontazione inviato annualmente alla clientela, introducendo all'interno dello stesso una specifica sezione dedicata al conteggio degli interessi maturati annualmente sulle quote di capitale oggetto di sospensione.

Tale impegno sarà attuato entro il mese di **marzo 2021**.

4.2.6. FINANZIAMENTI GARANTITI EX ART. 13, LETT. M, DEL D.L. LIQUIDITÀ - MAGGIORE TRASPARENZA NEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ED AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DI POTENZIALI BENEFICIARI DEI

Con specifico riferimento alle richieste di liquidità ex art. 13, lett. m, D.L. Liquidità, UniCredit si impegna a: **i)** esplicitare i criteri di ammissibilità al finanziamento utilizzati dalla Banca, distinguendo tra requisiti di legge ed ulteriori verifiche sul merito creditizio operate da UniCredit in ossequio alle direttive della Banca d'Italia; **ii)** precisare che *“la concedibilità del finanziamento è comunque subordinata al positivo esperimento anche delle verifiche in materia antimafia, antiterrorismo e antiriciclaggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per l'apertura di qualunque rapporto e/o per l'esecuzione di operazioni”*. Il documento – il cui *fac simile* è riportato sub **Allegato 6** – sarà reso disponibile tramite:

- **pubblicazione sul sito della Banca** nella sezione *“Iniziativa per le imprese”* (sia sotto la voce *“Fondo di Garanzia: Finanziamento a 30.000 euro”* - sezione *“criteri adottati per la concessione”*², che nella parte relativa alle FAQ *“Decreto liquidità e garanzia SACE”* - sezione *“Decreto Liquidità - finanziamenti fino a 30.000€: criteri adottati per la concessione”*³);
- **integrazione del foglio informativo presente in filiale** e scaricabile anche dal sito internet della Banca⁴.

² <https://www.unicredit.it/it/piccole-imprese/iniziativa-per-le-imprese-decreto-liquidita-per-le-imprese.html>

³ <https://www.unicredit.it/it/piccole-imprese/faq-iniziativa-imprese.html>

⁴ <https://www.unicredit.it/content/dam/ucpublic/it/piccole-imprese/doc/DecretoCuraItalia/MI390-v.15.01.pdf>

Da ultimo, la Banca ha altresì ritenuto opportuno limitare la verifica del merito creditizio all'ultimo decennio, non prendendo pertanto in considerazione, nell'ambito di tale verifica, informazioni negative risalenti ad un periodo superiore a 10 anni.

La Banca si impegna non solo ad applicare tali criteri *pro futuro*, ma anche a rivalutare alla luce degli stessi tutte le pratiche rigettate sino alla data di eventuale approvazione degli impegni. Laddove da tale valutazione dovesse emergere che la richiesta sia stata rigettata sulla base di criteri ulteriori rispetto a quelli elencati, la Banca – a seguito delle opportune verifiche circa il rischio creditizio aggiornato del Richiedente – provvederà a ricontattare quest'ultimo tramite i contatti a propria disposizione (telefono e/o mail) per verificare se sussiste ancora l'interesse del richiedente ad ottenere il finanziamento richiesto e, in caso affermativo, comunicherà la disponibilità ad erogare il finanziamento richiesto.

Inoltre, la Banca procederà ad esplicitare in maniera più chiara le ragioni ostative alla richiesta di finanziamento, indicando espressamente quale requisito non sia soddisfatto dal Richiedente.


UniCredit si impegna a pubblicare i criteri di cui all'Allegato 6 e la specificazione delle cause ostative alla clientela entro il mese di **novembre 2020** (fatta eccezione per la precisazione di cui al precedente punto ii), da introdurre a partire dal 22 dicembre 2020).


Il ricontatto della clientela – che partirà il prima possibile – sarà invece completato entro e non oltre il **31 dicembre 2020**, fatta eccezione per i casi di rigetto motivati unicamente in ragione di informazioni negative ultradecennali, per cui la Banca si impegna ad effettuare il ricontatto entro il mese di **ottobre 2020**.

5) CONSIDERAZIONI CIRCA L'AMMISSIBILITÀ E L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A RIMUOVERE I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CONTESTATI NELL'AVVIO DELL'ISTRUTTORIA

Ferma restando la legittimità delle condotte tenute, si ritiene che gli impegni nel caso di specie siano pienamente ammissibili ed idonei, essendo peraltro connotati da uno specifico *quid pluris*.

Avv. Piero Fattori


Avv. Eugenio Calvelli


Avv. Andrea Pezza


Stai visualizzando la pagina in modalità: Site Preview

ITA AEM

UNI PRIVATI IMPRESE CHI SIAMO CONTATTI E FILIALI ACCESSO AREA CLIENTI

Decreto "Cura Italia"

Contatti e Filiali > Decreto "Cura Italia"

Decreto "Cura Italia"

Puoi richiedere la sospensione della rata del mutuo

UNICREDIT PER L'ITALIA

In linea con il Decreto "Cura Italia" e grazie al Fondo di Solidarietà i **titolari di un mutuo per l'acquisto prima casa, adibita ad abitazione principale, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per un massimo di 18 mesi.**

Nel caso di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro, il beneficio è fruibile come segue:

- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni lavorativi consecutivi.

Dal 29 aprile 2020 (Gazzetta Ufficiale n.110) è stato innalzato a 400.000 euro l'importo del mutuo ammesso alla sospensione (la soglia precedente era 250.000 euro). Inoltre sono ammessi alla sospensione anche i mutui concessi per il tramite del Fondo di Garanzia per l'acquisto della prima casa gestito da Consap S.p.A.

Indicazioni sulla sospensione

MECCANISMO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE E DECORRENZA DELLE RATE

- La sospensione opera sull'intera rata, quota capitale e interessi. Sulla sola quota capitale sospesa maturano annualmente ulteriori interessi al tasso contrattuale del mutuo.
- La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
- Il beneficio della moratoria governativa consiste nel rimborso del 50% degli interessi originariamente dovuti sulle rate oggetto di sospensione che verrà decurtato direttamente dall'importo delle rate sospese.
- A seguito sospensione del pagamento delle rate, vengono attivati due distinti conti di finanziamento accessorio (zainetto capitale e zainetto interessi) in cui, durante il periodo di sospensione, confluiranno rispettivamente le componenti (capitale e interessi) degli importi sospesi. L'importo della sola quota capitale sospesa (zainetto capitale) maturerà - annualmente e fino al suo rimborso - interessi allo stesso tasso del finanziamento originario. Detti interessi non verranno mai capitalizzati, ma saranno appostati sullo zainetto interessi.
- L'importo delle rate oggetto di sospensione, al netto degli interessi riconosciuti dal Fondo, ma comprensivo degli ulteriori interessi maturati sulle sole quote capitali sospese, dovrà essere rimborsato:
 - al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero
 - su richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
 - in unica soluzione contestualmente all'eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento.
- I conti di finanziamento accessorio sono conti tecnici interni della Banca ai fini di mera contabilità del calcolo degli interessi sulle quote oggetto di sospensione e non prevedono alcun costo né alcun tipo di segnalazione a terzi.
- Scaduto il termine della sospensione, viene automaticamente riattivato il flusso di addebito delle rate: il piano di ammortamento non è ricalcolato e riprende dalla rata successiva al periodo di interruzione con la medesima periodicità secondo il piano di ammortamento originario.
- Durante il periodo di sospensione, è possibile decidere di riprendere i pagamenti in qualsiasi momento e richiedere di conseguenza il riavvio dell'ammortamento, rinunciando al beneficio del contributo sulle rate che scadranno dopo il riavvio dell'ammortamento.
- Dopo aver preso in carico la domanda di sospensione con adesione al Fondo Solidarietà la banca, verificherà la completezza della documentazione ed entro 10 gg solari:
 - In caso di esito positivo del controllo documentale provvederà ad inoltrare al Gestore del Fondo (Consap) la richiesta e ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. La Banca provvederà a darle specifica comunicazione ovvero in caso di esito negativo del controllo documentale la Banca provvederà a darle comunicazione del diniego.
 - Consap, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro 20 giorni solari consecutivi dalla trasmissione, l'esito dell'istruttoria.
- In caso di esito positivo comunicato da parte di Consap, la sospensione, già attiva dalla prima rata successiva alla data di presentazione della domanda presso la banca, procede secondo i meccanismi sopra descritti.
- In caso di assenza di risposta da parte di Consap entro il termine di 20 giorni solari la domanda si ritiene comunque accolta e quindi la sospensione procede secondo i meccanismi sopra descritti.
- In caso di esito negativo comunicato da Consap, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. In tutti i casi, la Banca informa il cliente dell'esito della richiesta di adesione al Fondo di Solidarietà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di Consap oppure dal decorso dei 20 giorni solari, come previsto dalla legge.

Cosa è importante sapere

CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO

Verifica i requisiti di ammissibilità e le modalità per richiedere, restando a casa, la sospensione del pagamento delle rate.

1. Chi può presentare la domanda di sospensione?
 - Il titolare di mutuo con UniCredit di importo erogato non superiore a 400.000 euro, finalizzato all'acquisto di immobile sito sul territorio nazionale, adibito ad abitazione principale.
 - Per i mutui surrogati, sono ammissibili i mutui che, al momento della surroga, siano di importo non superiore a 400.000 euro.
 - L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
2. Ho un **mutuo cointestato**, posso richiedere la sospensione delle rate?

In caso di mutuo cointestato a due o più persone:

 - è sufficiente che le condizioni indicate (proprietà dell'immobile, titolarità del mutuo e residenza nell'immobile), facciano riferimento anche al solo mutuatario che si trova nelle casistiche riportate;
 - il mutuatario in difficoltà sottoscrive il modello di domanda e può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all'emergenza COVID-19;
 - in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'istestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti di cui sopra.

- SITUAZIONI IN CUI È PREVISTA LA SOSPENSIONE DELLE RATE

Per poter fare la richiesta di accesso al Fondo è necessario trovarsi in una di queste casistiche:

1. **perdita del rapporto di lavoro subordinato**, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda. Sono esclusi i casi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa,
2. **perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato** (di cui all'articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell'istituzionario o di uno dei coistituzionali del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda,
3. al manifestarsi di condizioni di **non autosufficienza grave dell'istituzionario o di uno dei coistituzionali del contratto di mutuo**;
4. **sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi**;
5. **sospensione o riduzione dell'orario di lavoro** per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (riduzione pari al 20% dell'orario complessivo) con attualità dello stato di riduzione dell'orario di lavoro, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
6. riduzione media del fatturato **per lavoratori autonomi e liberi professionisti** rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor periodo di tempo trascorso tra la data della domanda e la predetta data (superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019), in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente legata all'emergenza COVID-19.

- ESCLUSIONI

Non può essere effettuata la richiesta di sospensione per i mutui che:

- abbiano un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- fruiscono di agevolazioni pubbliche eccetto i mutui concessi per il tramite del Fondo di Garanzia per l'acquisto della prima casa gestito da Consap S.p.A.;
- per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi previsti per la sospensione purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione della stessa.

- COME FARE LA RICHIESTA

Per richiedere l'accesso al Fondo e la sospensione delle rate del mutuo puoi prenotare il tuo [appuntamento in Filiale](#) con **Ubook**.

I nostri Consulenti ti forniranno tutte le istruzioni per procedere con la richiesta

DOCUMENTI NECESSARI PER L'AVVIO DELLA PRATICA

- il modulo compilato e firmato [Modulo di richiesta sospensione rate](#)

Ulteriore documentazione:

1. in caso di decesso del mutuatario e riduzione dei fatturati dei lavoratori autonomi e liberi professionisti è sufficiente il solo modulo di domanda;
2. in caso di **cessazione del rapporto di lavoro subordinato** (in stato di disoccupazione):
 - con rapporto a tempo indeterminato è necessario presentare la **lettera di licenziamento** ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
 - con rapporto a tempo determinato è necessario presentare copia del contratto nonché eventuali comunicazioni che possono attestare l'interruzione del rapporto.
3. in caso di **cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del p.c.**, con attualità dello stato di disoccupazione, è necessario presentare copia del contratto / eventuali comunicazioni che possono attestare l'interruzione del rapporto.
4. in tutti i casi di **dimissioni per giusta causa** è necessario presentare:
 - sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, per accertamento della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
 - lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento dal datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
 - lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

La documentazione deve pervenire alla Banca **firmata e scansionata insieme a:**

- Copia **documento d'identità**
- Copia **Codice Fiscale**
- Copia del **permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero**

Per ulteriori approfondimenti puoi consultare il [sito Consap](#)

Ultimo aggiornamento 25 giugno 2020

Per le risposte alle domande più frequenti (FAQ) [clicca qui](#)

Insieme per ripartire



Messaggio pubblicitario



Gentile Sig./Sig.ra

Luogo xxxxx

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE AL FONDO SOLIDARIETA' PER I MUTUI DEDICATI ALL'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA – Conferma presa in carico dalla Banca

FINANZIAMENTO N° xxxx

INTESTATARI:xxxx

Gentile/i Cliente/i,

La\Vi informiamo che abbiamo ricevuto la Sua/Vostra domanda di adesione al Fondo Solidarietà in oggetto. La banca, verificherà la completezza della documentazione ed entro 10 gg solari:

- In caso di esito positivo del controllo documentale provvederà ad inoltrare al Gestore del fondo (Consap) la Sua/Vostra richiesta e ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. La Banca provvederà a darle specifica comunicazione ovvero
- In caso di esito negativo del controllo documentale provvederà a darle comunicazione del diniego.

In seguito alla trasmissione telematica a Consap della domanda, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Consap, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro 20 giorni solari consecutivi dalla trasmissione, l'esito dell'istruttoria.

- A. **In caso di esito positivo comunicato da parte di Consap**, la sospensione, già attiva dalla prima rata successiva alla data di presentazione della domanda presso la banca, procede secondo i meccanismi di seguito descritti.

A seguito sospensione del pagamento delle rate, vengono attivati due distinti conti di finanziamento accessorio (zainetto capitale e zainetto interessi) in cui, durante il periodo di sospensione, confluiranno rispettivamente le componenti (capitale e interessi) degli importi sospesi. L'importo della sola quota capitale sospesa (zainetto capitale) maturerà - annualmente e fino al suo rimborso - interessi allo stesso tasso del finanziamento originario. Detti interessi non verranno mai capitalizzati, ma saranno appostati sullo zainetto interessi.

Non sono previste commissioni o spese di istruttoria, ma la maturazione di interessi sul capitale scaduto e posticipato; detti interessi sono calcolati con le stesse modalità previste nel contratto.

I conti di finanziamento accessorio sono conti tecnici interni della Banca ai fini di mera contabilità del calcolo degli interessi sulle quote oggetto di sospensione e non prevedono alcun costo nè alcun tipo di segnalazione a terzi.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale €21.059.536.950,48 interamente versato
- Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

[Digitare Livello di Classificazione]



Il beneficio della sospensione consiste nel rimborso da parte di Consap del 50% degli interessi originariamente dovuti sulle rate oggetto di sospensione che verrà decurtato direttamente dall'importo delle rate sospese.

Scaduto il termine della sospensione, viene automaticamente riattivato il flusso di addebito delle rate: il piano di ammortamento non è ricalcolato e riprende dalla rata successiva al periodo di interruzione con la medesima periodicità secondo il piano di ammortamento originario.

L'importo delle rate oggetto di sospensione, al netto degli interessi riconosciuti dal Fondo, ma comprensivo degli ulteriori interessi maturati sulle sole quote capitali sospese, dovrà essere rimborsato

- al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero
- su sua/vostra richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
- in unica soluzione contestualmente all'eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento

- B. In caso di assenza di risposta da parte di Consap entro il termine di 20 giorni** sopra indicato la domanda si ritiene comunque accolta e quindi la sospensione, già attivata dalla Banca, procederà secondo quanto illustrato al punto precedente
- C. In caso di esito negativo comunicato da Consap**, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

In tutti i casi, la Banca la informerà dell'esito della Sua richiesta di adesione al Fondo di Solidarietà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di Consap oppure dal decorso dei 20 giorni solari, come previsto dalla legge.

In sintesi, considerando le tempistiche di legge, al massimo entro 10 giorni solari la Banca le fornirà un primo riscontro circa l'esito della sua richiesta.

Restiamo a Sua\Vostra completa disposizione e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

UniCredit SpA

[Digitare Livello di Classificazione]

UniCredit

ITA
ENR
PRIVATI
IMPRESE
CHI SIAMO
CONTATTI E FILIALI

Contatti e Filiali > Decreto "Cura Italia"

Sospensione rata mutuo e proroga di finanziamenti

Decreto "Cura Italia": misure di sostegno per le PMI

In base all'art 56 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia", se sei una micro, piccola o media impresa colpita dall'epidemia di COVID-19, puoi richiedere una delle seguenti misure di sostegno, con beneficio del Fondo di garanzia per le PMI, a seconda della tipologia di contratto sottoscritto:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020, o alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), o in data posteriore, non possono essere revocati in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali, con scadenza entro il 30 settembre 2020, sono prorogati i contratti e i rispettivi elementi accessori fino al 30 settembre 2020, alle condizioni già pattuite;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, insieme agli elementi accessori, senza maggiori oneri.

Per maggiori dettagli ti invitiamo a contattare il tuo Gestore o la Filiale.

UniCredit

ITA
ENR
PRIVATI
IMPRESE
CHI SIAMO
CONTATTI E FILIALI

Cosa è importante sapere

- + CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO
- COME EFFETTUARE LA RICHIESTA

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLA PROPRIA FILIALE O AL GESTORE DI RIFERIMENTO:

- [Modulo di autocertificazione per la richiesta di sospensione](#)
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

LA DOCUMENTAZIONE PUÒ ESSERE INVIATA ALTERNATIVAMENTE TRAMITE:

- PEC con firma digitale
- PEC con documenti stampati, debitamente sottoscritti e scansionati
- e-mail ordinaria (anche non PEC, purché verificata dalla Banca) con documenti stampati debitamente sottoscritti e scansionati
- consegna diretta in Filiale, previo appuntamento

Ti ricordiamo che l'e-mail verificata è quella che hai fornito alla Banca, alla quale normalmente ricevi le comunicazioni da parte della tua Filiale. Se non hai ancora verificato l'e-mail puoi farlo accedendo alla tua Banca via Internet, nella sezione Impostazioni > Contatti. Se non sei titolare di Banca Multicanale, puoi verificare l'e-mail contattando il Servizio Clienti al numero n° 800.32.32.85 (dall'estero: +39 02.33408965).

Tempo medio di evasione: 5 gg lavorativi.

☰
🇮🇹

PRIVATI
IMPRESE
CHI SIAMO
CONTATTI E FILIALI
SERVIZIO CLIENTI
848.88.00.88

Piccole Imprese Corporate Banking Settore Pubblico

[* I SERVIZI GARANTITI DA SACE SONO DISPONIBILI PER LE FILIALI E I SERVIZI DI GARANZIA / Garanzia SACE](#)

E' sempre disponibile l'offerta ordinaria UniCredit a supporto delle esigenze della nostra clientela.

Fondo di Garanzia: caratteristiche dei finanziamenti

+ I FINANZIAMENTI GARANTITI DAL FONDO DI GARANZIA E LE NOVITÀ DELLA CONVERSIONE IN LEGGE

- FONDO DI GARANZIA: FINANZIAMENTO FINO A 30.000€

I finanziamenti **fino a 30.000 euro** (prima della conversione in legge l'importo era **25.000 euro**) sono garantiti al **100%** dal Fondo Centrale di Garanzia

Puoi richiedere nuovi finanziamenti con le seguenti caratteristiche:

- **durata massima di 120 mesi** (prima della conversione in legge la durata massima era di **72 mesi**)
- **preammortamento di 24 mesi**
- **importo non superiore a:**
 - 25% del fatturato dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
- oppure
- **il doppio della spesa salariale annua del beneficiario** (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora

↓

FOGLIO INFORMATIVO

☰
🇮🇹

PRIVATI
IMPRESE
CHI SIAMO
CONTATTI E FILIALI
SERVIZIO CLIENTI
848.88.00.88

Piccole Imprese Corporate Banking Settore Pubblico

[* I SERVIZI GARANTITI DA SACE SONO DISPONIBILI PER LE FILIALI E I SERVIZI DI GARANZIA / Garanzia SACE](#)

Documenti da presentare in Filiale o al gestore di riferimento:

- Allegato [4 Bis Modulo](#) - modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale (Modulo del Fondo di Garanzia) – nuova versione ai sensi del DL Liquidità 23/2020 così come convertito in Legge del 5/6/2020 n.40
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente il finanziamento
- [Richiesta di affidamento](#) su format Banca
- I seguenti documenti:
 - Per le società di capitali: Copia ultimo bilancio depositato (anche se quello del 2018)
 - Per le società di persone e ditte individuali: ultima dichiarazione fiscale presentata comprensiva del documento di trasmissione all'Amministrazione competente
 - Per professionisti e persone fisiche esercenti attività di impresa: ultima dichiarazione fiscale presentata comprensiva del documento di trasmissione all'Amministrazione competente e il certificato di attribuzione di partita IVA
 - Nel caso di attività avviate dopo il 01/01/2019, oppure in tutti gli altri casi precedenti, in assenza di bilancio o dichiarazione contabile necessaria per determinare il fatturato o il costo salariale annuo, autodichiarazione presente nel modulo Richiesta di affidamento su format banca (in applicazione di quanto previsto dal modulo 4 bis sopra citato)

Come mandare la documentazione di richiesta:

La documentazione può essere inviata alternativamente tramite:

- **PEC con firma digitale**
- **PEC con documenti stampati**, debitamente sottoscritti e scansionati
- **e-mail ordinaria** (anche non PEC, purchè **verificata** dalla Banca) con documenti stampati debitamente sottoscritti e scansionati
- Consegna diretta in Filiale, **previo appuntamento**

Ti ricordiamo che l'**e-mail verificata** è quella che hai fornito alla Banca, alla quale normalmente ricevi le comunicazioni da parte della tua Filiale. **Se non hai** ancora verificato l'e-mail puoi farlo **accedendo alla tua Banca via Internet**, nella sezione Impostazioni > Contatti. Se non sei titolare di Banca Multicanale, puoi verificare l'e-mail contattando il Servizio Clienti al numero n° 800.32.32.85 (dall'estero: +39 02 33408965)

Il tempo medio di erogazione al 30.06.2020 è di **14 giorni** (dato soggetto ad aggiornamento)

Per ogni altra informazione si rinvia alla [pagina di approfondimento](#) del Ministero dello Sviluppo Economico.

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTO A TASSO FISSO FINO A 30.000 EURO con garanzia del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della lettera m) art. 13 DL 23/2020 ("Decreto Liquidità") e convertito in Legge n.40 del 5 giugno 2020.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano

Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965)

Fax: 02.3348.6999

Sito Internet: www.unicredit.it

Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>

Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO A TASSO FISSO FINO A 30.000 EURO – DECRETO LIQUIDITA' (come da conversione in Legge n.40 del 5 Giugno 2020)

E' il finanziamento (o anche "mutuo") fino a 30.000 euro con garanzia del Fondo Centrale di Garanzia destinato a;

- microimprese, piccole e medie imprese
- persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti
- agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker
- enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento

la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione, ai sensi della lettera m) art. 13 DL 23/2020 ("Decreto Liquidità") convertito in Legge n. 40 del 5 Giugno 2020 ("Legge").

Questa tipologia di finanziamenti prevede la garanzia del 100% dal Fondo Centrale di Garanzia. La **garanzia è gratuita**, come previsto dalla Legge e non è richiesta nessuna commissione, per le garanzie concesse **entro il 31.12.2020**.

I tassi di interesse e le commissioni tengono conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, secondo i massimali stabiliti dalla Legge **L'importo del finanziamento** deve essere non superiore, alternativamente, a uno dei seguenti importi:

- 25% del fatturato dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora Quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, verranno Considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività
- e comunque massimo 30.000 euro.

Il finanziamento ha durata massima di 120 mesi, e prevede un periodo di preammortamento (rimborso solo quota interessi) di 24 mesi. Al termine del periodo di preammortamento, il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico delle rate, comprensive di capitale e interessi, secondo il tasso di interesse e la periodicità previsti dal contratto.

Il tempo medio di erogazione al 30.06.2020 è di 14 giorni (dato soggetto ad aggiornamento).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il Finanziamento

Di seguito si riportano esempi rappresentativi relativi al costo del finanziamento, incluso il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), ipotizzando periodicità di pagamento della rata mensile:

| Durata mesi | Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|
| | TAN | TAEG |
| 36 mesi | 0,00% | 0,00% |
| 48 mesi | 0,00% | 0,00% |
| 60 mesi | 0,50% | 0,50% |
| 72 mesi | 0,75% | 0,75% |
| 84 mesi | 1,10% | 1,11% |
| 96 mesi | 1,30% | 1,31% |
| 108 mesi | 1,40% | 1,41% |
| 120 mesi | 1,60% | 1,61% |

Il TAEG è esposto alla secondo cifra decimale.

In assenza di altri costi, il TAEG si differenzia dal TAN per effetto della periodicità di pagamento delle rate.

Tabella dei costi utilizzati per l'esempio riportato:

| Istruttoria | Spesa incasso Rata (addebito in conto) | Certificazione interessi annuale (formato digitale) | Invio documento di sintesi (formato digitale) |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

VOCI E COSTI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importo massimo finanziabile | euro 30.000,00 |
| DURATA | |
| Durate (compreso 24 mesi di preammortamento) | 36 mesi (24 pream +12) 48 mesi (24 pream +24) 60 mesi (24 pream +36) 72 mesi (24 pream +48) 84 mesi (24 pream +60) 96 mesi (24 pream +72) 108 mesi (24 pream +84) 120 mesi (24 pream +96) |
| TASSI | |
| Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento e preammortamento Tasso Fisso | Il tasso di interesse è stabilito nella misura fissa in base alla durata richiesta: 36 mesi 0,00% 48 mesi 0,00% 60 mesi 0,50% 72 mesi 0,75% 84 mesi 1,10% 96 mesi 1,30% 108 mesi 1,40% 120 mesi 1,60% |
| Tasso di mora (costo espresso in punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore) | 2,00 % |
| SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO | |
| Commissione di istruttoria | euro 0,00 |

| SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Spese invio avviso scadenza/Incasso rata (avviso non previsto per mutui con addebito automatico in conto) | |
| in formato cartaceo | euro 2,00 |
| Spese produzione ed invio per ogni certificazione interessi | |
| in formato cartaceo (gratuito se in formato digitale) | euro 5,00 |
| Spese di invio rendiconto periodico/documento di sintesi inviati ai mutuatari e ai garanti | |
| in formato cartaceo (gratuito se in formato digitale) | euro 0,60 |
| Altre spese eventuali | |
| Rimborso spese per sollecito rate insolute | euro 5,00 |
| Spese di dichiarazione consistenza rapporti | euro 20,00 |
| Spese invio diffida | euro 15,00 |
| Attestazione pagamento/dichiarazione di interessi pagati | euro 15,00 |
| Spese per dichiarazione di sussistenza debito/credito (importo massimo) | euro 120,00 |
| Commissione per estinzione anticipata del mutuo | 0,00 |
| <i>Nessun importo può essere addebitato al Cliente relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate relative alle comunicazioni di cui agli articoli 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) del D.Lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario) così come successivamente modificato e integrato</i> | |
| Commissione di rinegoziazione (importo massimo, e salvo le esenzioni di legge) | 1,00 % |
| PIANO DI AMMORTAMENTO | |
| Tipo di ammortamento | - Francese/Italiano |
| Tipologia di rata | - Costante/Variabile |
| Periodicità delle rate | - Mensile /Trimestrale/Semestrale |
| Calendario per il calcolo degli interessi | - Anno commerciale |

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (TASSO FISSO)

| Tasso interesse applicato | Durata finanziamento (incluso 24 mesi di preammortamento) | Importo della rata mensile per 30.000 di capitale |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0,00% | 36 mesi (24 pream+12) | € 2.500,00 |
| 0,00% | 48 mesi (24 pream+24) | € 1.250,00 |
| 0,50% | 60 mesi (24 pream+36) | € 839,77 |
| 0,75% | 72 mesi (24 pream+48) | € 634,62 |
| 1,10% | 84 mesi (24 pream+60) | € 514,11 |
| 1,30% | 96 mesi (24 pream+72) | € 433,35 |
| 1,40% | 108 mesi (24 pream+84) | € 375,14 |
| 1,60% | 120 mesi (24 pream+96) | € 333,13 |

Nei 24 mesi di preammortamento sono rimborsati solo gli interessi, come da piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto, di cui si consiglia di prendere visione.

Gli importi delle rate mensili sopra esposte si riferiscono al periodo successivo a quello di preammortamento, e sono comprensive di capitale e interessi.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti delle categorie "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato in filiale e sul sito della Banca www.unicredit.it

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

ESTINZIONE ANTICIPATA

L'Impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo in linea capitale e interessi – ivi inclusi quelli moratori, senza l'applicazione di commissioni a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, ivi compresi gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma della quale la banca fosse creditrice in relazione al presente mutuo;

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in tutti i casi in cui la Banca avesse diritto di chiedere l'immediato rimborso del suo credito, anche attraverso la risoluzione del contratto.

PORTABILITA' DEL FINANZIAMENTO

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. La disciplina di cui sopra si applica se il cliente è una persona fisica o una micro-impresa.

RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui sorga una controversia tra l' Impresa e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto l'Impresa - prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

L'Impresa può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy- Gestione Reclami - Via Del Lavoro, 42 - 40127 Bologna - Email: Reclami@unicredit.eu - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229 - Indirizzo PEC: Reclami@PEC.UniCredit.EU

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se l'Impresa non è soddisfatta della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o l'Impresa devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it , dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti dell'Impresa.

Finanziamenti con garanzia Fondo Centrale di Garanzia PMI ex art. 13. m) del D.L. 8.04.20, n. 23 convertito nella L. 5/6/2020 n. 40 (“DL Liquidità”) – Criteri adottati dalla banca per concessione del finanziamento garantito

Di seguito si illustra il processo seguito da UniCredit nella valutazione delle richieste di finanziamento ai sensi dell’art. 13. m) del DL 8.04.20, n.23 convertito nella L. 5/6/2020 n. 40 (“**DL Liquidità**”).

Verifica dei criteri di eleggibilità del Richiedente alla garanzia del fondo PMI stabiliti dal DL Liquidita:

- **Appartenenza ad una delle seguenti categorie:**
 - piccole e medie imprese
 - persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti
 - agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker
 - enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento
- **Autodichiarazione in merito all’esistenza di un danno subito a causa del COVID19;**
- **Ammontare del finanziamento richiesto** nel limite del 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario o nel doppio della spesa salariale annua del beneficiario¹, e comunque, entro l’importo massimo di 30.000 euro;
- **Assenza di**
 - **esposizioni classificate come sofferenze** ai sensi della normativa bancaria vigente²;
 - **“Inadempienze Probabili”, “Esposizioni scadute e/o Esposizioni sconfinanti deteriorate”³ – che, alla data di richiesta del finanziamento, siano ancora classificabili come “deteriorate”** ai sensi dell’art. 47-bis, par. 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013⁴.

¹ L’ammontare dei ricavi deve risultare dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione.

² Cfr. art. 13 lett. g) DL Liquidità. Tale verifica include anche le “Sofferenza a Sistema” sulla base dell’ultima Centrale Rischi disponibile.

³ Si tratta di esposizioni scadute o sconfinanti continuativamente da oltre 90 giorni. Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato.

⁴ Fatta salva l’ipotesi in cui la qualifica di esposizione “deteriorata” discenda solo dal fatto che non è trascorso almeno un anno dalla data in cui l’esposizione è stata qualificata come “deteriorata” / sono state accordate le misure di concessione (cfr. art. 47 bis par. 6 lett. b) Reg. UE 575/13, richiamato dall’art. 13 lett. m) del DL Liquidità).

Verifica del merito creditizio del Richiedente

Oltre alla ammissibilità del Richiedente alla garanzia ai sensi dei requisiti di legge sopraesposti, la concedibilità del finanziamento prevede anche l'analisi del *merito creditizio*, che consiste nella valutazione della capacità del Richiedente di rimborsare il prestito e di far fronte ai relativi impegni, indipendentemente dalla presenza della garanzia (la quale rappresenta un elemento sussidiario del merito di credito del Richiedente). Tale valutazione si articola nei seguenti elementi:

- **Assenza di informazioni negative sul Richiedente⁵ e soggetti collegati⁶ negli ultimi 10 anni;**
- **Valutazione di adeguato equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del Richiedente** (attraverso l'analisi del bilancio o altro documento equiparabile), e della **regolarità del rapporto** con la Banca (in caso di Richiedente già cliente) e con il sistema bancario, che incidono anche sul **rating⁷** (i.e., la probabilità del richiedente di far fronte ai propri impegni nei successivi 12 mesi) assegnato al Richiedente.

⁵ Per informazioni negative si intendono le seguenti: Bancarotta Fraudolenta, Bancarotta Semplice, Concordato Fallimentare, Amministrazione Controllata, Amministrazione Straordinaria, Concordato Preventivo, Amministrazione Giudiziaria, Scioglimento Per Atto Dell'autorità, Liquidazione Coatta Amministrativa, Fallimento, Liquidazione Volontaria, Divisione Giudiziaria, Esecuzione Immobiliare, Ipoteca Penale, Assegni Respinti, Decreto Ingiuntivo, Interdizione emissione Assegni, Ipoteca Giudiziale, Pignoramento, Protesto, Sequestro Penale, Sequestro Conser./Giudiz., Ex Incaglio/Inadempienza Probabile/Sofferenza, Azienda Cessata/Inattiva/Temporaneamente Sospesa.

⁶ Ovvero i soggetti Titolari di rapporti cointestati con il richiedente, o Soci Illimitatamente responsabili.

⁷ In ottemperanza alle "Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche" (Cfr. Circolare 285/2013 Banca D'Italia - Parte I – Recepimento in Italia della CRD IV Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi Capitolo 3 – Il sistema dei controlli interni - Allegato A – Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio).

PS11787 - INTESA SANPAOLO-MISURE DL CURA ITALIA E DL LIQUIDITÀ
Allegato al provvedimento n. 28611

Milano, 21 gennaio 2021

Spett.le

**Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato**
Direzione Generale Tutela del
Consumatore
Direzione B
Piazza G. Verdi, 6/A
00198 – Roma

c.a. Dott.ssa Serenella Martini
Responsabile del procedimento

PS 11787

VERSIONE NON CONFIDENZIALE

Via pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Oggetto: **Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, dell'art. 8 comma 7 del d.lgs. n. 145/2007 e dell'art. 9 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore.**

1) Numero del procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte del professionista

I presenti impegni ("Impegni") riguardano il procedimento PS11787 ("Procedimento"). La Comunicazione di avvio del procedimento ("Comunicazione di Avvio") è stata notificata al professionista in data 11 giugno 2020 (n. prot. 0045840).

Si precisa che il presente Formulario consolida tutti gli impegni offerti dal professionista nel corso del Procedimento, vale a dire: (i) le misure originariamente proposte con formulario impegni depositato in data 27 luglio 2020; (ii) l'ulteriore impegno offerto con lettera del 25 settembre 2020, in risposta alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 22 settembre 2020; (iii) l'integrazione degli impegni fornita con lettera del 6 novembre 2020, in risposta alla comunicazione dell'Autorità del 22 ottobre 2020; nonché (iv) i chiarimenti e le indicazioni da ultimo forniti con lettera del 7 dicembre 2020, in risposta alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 30 novembre 2020.

2) Professionista che presenta gli impegni

Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP", o "Banca"), con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 - 10121 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà 8 - 20121.

3) Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

Con la Comunicazione di Avvio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**Autorità**", o "**AGCM**") ha avviato il Procedimento nei confronti di ISP, al fine di accertare eventuali violazioni, da parte della Banca, di alcune norme del D. Lgs. n. 206/2005 ("**Codice del Consumo**").

In particolare, ad avviso dell'Autorità, in base ad "*informazioni acquisite*" e alla "*segnalazione di una microimpresa, pervenuta nel mese di aprile 2020*", ISP avrebbe posto in essere talune condotte improprie nei confronti di microimprese e consumatori, "*nell'ambito dell'implementazione delle misure governative a sostegno delle micro, piccole e medie imprese per l'emergenza sanitaria da Covid19 consistenti i. nella sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista dall'art. 56, comma 2, lettera c), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ii. nell'accesso al Fondo di garanzia statale per l'erogazione di finanziamenti, previsto dall'art. 13, comma 1, lett. m), del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (cd. Decreto Liquidità), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché iii. nell'implementazione della misura governativa di estensione dell'ambito di applicazione dell'accesso al Fondo di solidarietà Gasparini, gestito da Consap, per la sospensione delle rate dei mutui per la prima casa previsto dall'art. 55 del D.L. 18/2020*".

Le condotte ascrivibili alla Banca consisterebbero:

- a) nel "*non aver fornito indicazioni in merito alla tempistica, stimata o almeno massima, di risposta alle richieste di sospensione delle rate, di accesso al fondo di garanzia e di erogazione di nuovi finanziamenti garantiti*" ("**Condotta A**"). Rileva al riguardo l'Autorità che il sito internet di ISP, i moduli di richiesta e i "*diversi mezzi informativi adottati, ivi comprese le specifiche lettere di informativa trasmesse alla propria clientela*", non riporterebbero indicazioni sui "*tempi di risposta*" relativi all'evasione delle predette richieste; e
- b) nell'"*aver ostacolato nei fatti le microimprese, intenzionate a richiedere il finanziamento di cui all'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità ai tassi di interessi stabiliti dalla legge e con la garanzia statale, ad ottenere detto finanziamento*". In particolare, ISP avrebbe condizionato l'erogazione di tale finanziamento "*richiesto da non titolari di conto corrente presso il Professionista medesimo, alla necessaria apertura di un conto corrente*" ("**Condotta B**").

Ad avviso dell'Autorità, la Condotta A potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole in violazione degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, in quanto l'assenza di indicazioni circa la tempistica di risposta, "*almeno massima o stimata*", alle richieste (i) di sospensione delle rate, (ii) di accesso al Fondo di garanzia Gasparini e (iii) di erogazione dei finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità "*potrebbe indurre i consumatori e le microimprese interessate ad adottare scelte commerciali che altrimenti non prenderebbero, non consentendo loro di valutare soluzioni alternative alla sospensione delle rate e/o di sottoporre la richiesta ad altre banche, nel caso di accesso al finanziamento, formulando in tutti i casi una scelta consapevole in base anche alla tempistica prevista*".

La Condotta B costituirebbe una pratica commerciale aggressiva in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, nella misura in cui, a dire dell'Autorità, ISP avrebbe "*esercitato un indebito condizionamento nei confronti delle microimprese, ostacolando le stesse, in modo oneroso e sproporzionato, nella possibilità di ottenere il finanziamento ai tassi di interesse stabiliti dalla legge e con la garanzia dello Stato, e limitando notevolmente la capacità di prendere una decisione libera in merito all'apertura del conto corrente*". Ciò sarebbe avvenuto attraverso lo sfruttamento della posizione di potere in cui si troverebbe la Banca rispetto alle microimprese in situazione di difficoltà finanziaria, le quali, al fine di ottenere il finanziamento, sarebbero state "*indotte ad aprire un conto corrente presso il Professionista che non avrebbero altrimenti aperto*".

Nella Comunicazione di Avvio, l'AGCM ha altresì trasmesso a ISP un'articolata richiesta di informazioni, ex art. 12, comma 1, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie ("**Regolamento**").

La Banca ha risposto alla richiesta di informazioni con lettera del 10 luglio 2020.

In data 15 luglio 2020, ISP ha trasmesso all'AGCM una memoria, nella quale ha evidenziato l'insussistenza in fatto e in diritto delle violazioni del Codice del Consumo ipotizzate nella Comunicazione di Avvio.

In particolare, ISP ha precisato che la Condotta A non integra una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'art. 22 del Codice del Consumo, in quanto le informazioni sulla tempistica di risposta che la Banca non avrebbe fornito a consumatori e microimprese non sono di per sé rilevanti, né idonee ad indurre questi ultimi ad adottare scelte commerciali che non avrebbero altrimenti assunto.

Con riguardo alla Condotta B, ISP ha rilevato l'assenza di evidenze che supporterebbero la contestazione di aver indebitamente condizionato le microimprese non clienti all'apertura di un conto corrente presso la Banca in occasione della concessione di un finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità.

In particolare, nella risposta alla richiesta di informazioni inviata in data 10 luglio 2020, ISP ha evidenziato come, pur avendo erogato finanziamenti ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità anche a soggetti non clienti della Banca, essa: (i) non richieda, né abbia mai richiesto, la titolarità di un conto corrente presso ISP ai fini dell'erogazione del finanziamento a microimprese e liberi professionisti, come peraltro chiaramente indicato nel Foglio Informativo n. 194/33 e all'art. 2 della proposta contrattuale relativa a tali finanziamenti; (ii) abbia gestito e preso in carico, fin dall'emanazione del Decreto Liquidità, le richieste di finanziamenti avanzate anche da soggetti non clienti; e (iii) non abbia mai rifiutato la concessione di un finanziamento sulla base del fatto che il richiedente fosse un soggetto non cliente di ISP¹.

4) Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

Premessa

Preliminarmente si osserva che gli Impegni non configurano in alcun modo un'ammissione di responsabilità da parte di ISP. Resta dunque impregiudicato il diritto della Banca a difendersi nel merito, nella denegata ipotesi in cui gli Impegni non venissero accolti dall'Autorità.

Ciò posto, prima di illustrare in dettaglio gli Impegni che ISP intende offrire all'Autorità, si ribadisce ancora una volta come la Banca abbia profuso un notevole sforzo organizzativo e di risorse umane ed economiche, anche tramite la costituzione di specifiche *task force*, per assicurare una piena ed efficace attuazione delle misure legislative introdotte a sostegno di consumatori e microimprese, al fine di fronteggiare le difficoltà economiche causate dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19². Ciò, lo si ricorda, in un periodo in cui anche l'operatività della stessa ISP ha subito significative limitazioni legate al già menzionato contesto emergenziale.

Si auspica quindi rispettosamente che l'Autorità possa tenere in considerazione anche tali elementi nella valutazione delle condotte oggetto del Procedimento.

¹ Cfr. anche la risposta alla richiesta di informazioni del 22 settembre 2020, inviata all'Autorità in data 25 settembre 2020. Si noti peraltro come, alla data dell'11 giugno 2020, ISP aveva erogato [omissis] finanziamenti a soggetti non clienti, di cui [omissis] non avevano aperto il conto corrente presso la Banca. Nei rimanenti [omissis] casi, l'apertura del conto corrente era quindi il frutto di una scelta autonoma e consapevole del consumatore, assunta indipendentemente dalla concessione del finanziamento. Alla base di tale scelta non vi era, dunque, alcun indebito condizionamento da parte della Banca diretto a subordinare la concessione del finanziamento all'apertura di un conto corrente.

² Sul punto, cfr. anche quanto indicato nella risposta alla richiesta di informazioni e nella memoria, trasmesse rispettivamente il 10 e 15 luglio 2020.

a. Gli Impegni relativi alla Condotta A

Anzitutto, con riguardo alla Condotta A, come anticipato, ISP ritiene che i comportamenti oggetto di contestazione non configurino, in punto di diritto, una pratica commerciale scorretta. Tuttavia, pur senza prestare in alcun modo acquiescenza alle contestazioni formulate nella Comunicazione di Avvio sul punto, ISP intende offrire all'Autorità, in un'ottica di trasparenza e fattiva collaborazione, gli Impegni di seguito descritti, al fine di dissipare le criticità evidenziate con riguardo alla Condotta A, favorendo una chiusura del Procedimento senza accertamento di infrazione, ex art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e art. 9 del Regolamento.

Impegno 1 – Esplicitazione della tempistica media stimata per la risposta alle richieste di sospensione delle rate dei mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 54 del Decreto Cura Italia

In proposito, si ribadisce che – come indicato nella memoria del 15 luglio 2020 - la tempistica del processo di Consap e della Banca è già riportata in maniera trasparente nel sito web di ISP (v. <https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/sospensione-rate-mutui-prestiti.html>, sotto la voce "Cosa succede dopo che ho richiesto la sospensione?").

Nondimeno, ISP si impegna ad incrementare ulteriormente il livello di trasparenza, rendendo nota - con le modalità di seguito descritte - anche la tempistica media stimata per l'evasione delle richieste di sospensione delle rate dei mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 54 del Decreto Cura Italia. Tale Impegno è stato attuato a partire da 31 luglio 2020. La predetta tempistica, stimata dalla data di ricezione della documentazione completa, è oggetto di aggiornamento mensile.

Impegno 2 – Esplicitazione della tempistica media stimata per la risposta alle richieste di sospensione delle rate di mutui e finanziamenti di cui all'art. 56, comma 2, lett. c), del Decreto Cura Italia

ISP si impegna a rendere nota, con le modalità di seguito descritte, la tempistica media stimata per l'evasione delle richieste di sospensione delle rate di mutui e finanziamenti, di cui all'art. 56, comma 2, lett. c), del Decreto Cura Italia. Tale Impegno è stato attuato a partire dal 31 luglio 2020. La predetta tempistica, stimata dalla data di ricezione della documentazione completa, è oggetto di aggiornamento mensile.

Impegno 3 – Esplicitazione della tempistica media stimata per la risposta alle richieste di finanziamenti ex art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità

ISP si impegna a rendere nota, con le modalità di seguito descritte, la tempistica media stimata per l'evasione delle richieste di finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità. Tale Impegno è stato attuato a partire dal 31 luglio 2020. La predetta tempistica, stimata dalla data di ricezione della documentazione completa, è oggetto di aggiornamento mensile.

Le tempistiche medie stimate per l'evasione delle richieste, di cui ai predetti Impegni, vengono pubblicizzate da ISP sul proprio sito *internet* e sono altresì indicate nei moduli predisposti per la formulazione delle richieste per l'accesso alle predette misure statali da parte di consumatori e microimprese. Come detto, la tempistica media stimata per l'evasione delle pratiche in parola da parte delle filiali della Banca è oggetto di periodico aggiornamento.

b. Gli impegni relativi alla condotta B

In via preliminare, come sopra indicato (e come più diffusamente illustrato nelle memorie in atti), ISP ribadisce di non aver posto in essere alcuna condotta volta a condizionare indebitamente le microimprese non clienti, in particolare subordinando la concessione di un finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità all'apertura di un conto corrente presso la Banca.

Nondimeno, al fine di elidere in radice ogni residuo dubbio circa la piena coerenza con le conferenti disposizioni consumeristiche, nonché di favorire ulteriormente comportamenti commerciali improntati ai principi di diligenza, trasparenza e correttezza, consentendo altresì ai clienti che avessero acceso un rapporto di conto corrente in occasione della concessione del finanziamento ex art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità, la possibilità di chiuderlo senza spese, ottenendo il rimborso dei correlati canoni fino a quel momento corrisposti, ISP intende offrire all'Autorità, in un'ottica di trasparente e fattiva collaborazione, gli Impegni di seguito descritti, al fine di dissipare le criticità evidenziate con riguardo alla Condotta B, favorendo, anche sotto questo profilo, una chiusura del Procedimento senza accertamento di infrazione.

Impegno 4 – Invio al personale delle filiali di una comunicazione volta a segnalare il rafforzamento delle iniziative di formazione della rete commerciale in materia di compliance con il Codice del Consumo

ISP si impegna a inviare al personale delle filiali una comunicazione con cui verrà segnalato il rafforzamento delle iniziative di formazione della rete commerciale in materia di *compliance* con il Codice del Consumo mediante predisposizione, in particolare, di una sezione informativa della intranet aziendale dedicata alla normativa sulle pratiche commerciali scorrette con particolare riferimento alla non obbligatorietà dell'apertura dei conti correnti per la concessione dei finanziamenti ai consumatori ed alle microimprese.

Tale Impegno è stato attuato in data 31 luglio 2020. Si precisa che, al fine di garantire la massima capillarità ed efficacia dell'informativa, ISP ha veicolato la descritta comunicazione direttamente ai gestori presso le filiali mediante diffusione sulla rete *intranet* della Banca.

Impegno 5 – Introduzione nella sezione del sito web dedicata ai finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità di una comunicazione volta a indicare chiaramente la possibilità di richiedere il finanziamento senza necessità di apertura di un conto corrente

ISP si impegna a introdurre sul proprio sito *web*, nella sezione dedicata ai finanziamenti di cui al Decreto Liquidità, una comunicazione diretta ai consumatori in cui si rappresenta chiaramente la possibilità da parte dei professionisti e delle microimprese di richiedere il finanziamento senza necessità di apertura di conto corrente.

Tale Impegno è stato attuato in data 30 novembre 2020.

Impegno n. 6 – Invio ai clienti, che hanno acceso un rapporto di conto corrente in occasione della concessione del finanziamento di cui all'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità, di una comunicazione volta a ricordare la facoltatività dell'apertura del conto e la possibilità di chiuderlo senza spese, ottenendo il rimborso dei correlati canoni fino a quel momento corrisposti

ISP si impegna ad inviare a tutti i clienti (classificabili come microimprese e liberi professionisti), che, non essendo originariamente clienti della Banca, abbiano acceso un rapporto di conto corrente in occasione della concessione dei finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità, un'informativa volta a ribadire che l'apertura del conto corrente non era necessaria ai fini della concessione del finanziamento, evidenziando la possibilità di procedere alla chiusura del conto corrente senza costi di chiusura e con possibilità di trasferire l'addebito delle rate su altro conto corrente. Con la

medesima comunicazione, la Banca si impegna a informare i clienti della disponibilità a rimborsare, entro il termine del 18 aprile 2021, in caso di chiusura del conto corrente, i correlati canoni fino a quel momento eventualmente corrisposti.

Le predette informative (il cui *format* si fornisce in **Al. 1**) sono state inviate il 18 gennaio 2021 a tutti i clienti che avevano aperto un conto corrente in occasione della concessione del finanziamento di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità.

Nella comunicazione diretta alla clientela, la Banca ha indicato anche le modalità e le tempistiche con le quali procederà a rimborsare, entro il 18 aprile 2021, i canoni corrisposti ai clienti che intendano procedere alla chiusura del conto corrente. In tale comunicazione, si è dato infatti conto:

- che l'apertura del conto corrente è facoltativa e non costituisce condizione necessaria per la concessione del finanziamento;
- della possibilità di comunicare la chiusura del rapporto di conto corrente, senza spese a carico del cliente, (i) a mezzo pec, (ii) via email all'indirizzo di posta elettronica della filiale di riferimento, ovvero (iii) recandosi direttamente in filiale. In tutti i predetti casi, al cliente verrà richiesto di indicare l'IBAN sul quale si desidera ricevere il rimborso dei canoni corrisposti; nonché
- dell'impegno della Banca:
 - o a procedere alla chiusura del rapporto entro 3 giorni lavorativi (se al conto non sono collegati altri rapporti o servizi) o 12 giorni lavorativi (se al conto sono collegati altri rapporti o servizi) dalla data di ricezione della richiesta, in coerenza con quanto pubblicizzato nella documentazione di trasparenza della Banca nonché con gli impegni assunti con codesta Autorità nell'ambito del procedimento 25476 del 2015;
 - o a rimborsare i canoni corrisposti sino alla data di chiusura del conto mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN indicate dal cliente entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di estinzione del conto.

Impegno 7 – Esplicitazione dei criteri di ammissibilità utilizzati per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità e del motivo ostativo alla concessione dei finanziamenti ai richiedenti ai quali viene opposto un rifiuto, alla luce dei criteri predefiniti

Si premette che la Banca, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande di finanziamento pervenute, procede, in primo luogo, alla verifica formale circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità, come modificato in sede di conversione con Legge n. 40 del 6 giugno 2020, nonché ai necessari accertamenti in materia di antiriciclaggio.

Per quanto attiene alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità l'istruttoria svolta dalla Banca ha in particolare ad oggetto:

1. la sussistenza in capo al soggetto che richiede il finanziamento del requisito di:
 - o piccola e media impresa o persona fisica esercenti attività di impresa, arti o professioni;
 - o associazione professionale o società tra professionisti;
 - o agente di assicurazione, subagente di assicurazione o broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativa;
2. l'acquisizione di dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 con cui il richiedente attesta che la propria attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19;
3. l'acquisizione dell'ultimo bilancio depositato o dell'ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente alla data della domanda, ovvero di altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione da parte del richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del

28.12.2000, da cui si ricava il fatturato o la spesa salariale relativi all'anno 2019 o all'ultimo esercizio disponibile;

4. l'assenza in capo al richiedente il finanziamento di esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, siano state classificate come sofferenze, ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni;
5. l'assenza, in capo al richiedente il finanziamento, di posizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, in data precedente al 31 gennaio 2020 e che risultano classificate come deteriorate ai sensi dell'art. 47-bis, paragrafo 4, del Regolamento UE 575/2013, alla data di presentazione della domanda di finanziamento. Per quanto attiene alla valutazione del merito creditizio, la Banca esegue ulteriori indagini mediante consultazione delle Banche Dati pubbliche e private a disposizione degli intermediari finanziari, al fine di accertare la sussistenza di eventuali pregiudizievoli a carico dei soggetti richiedenti il finanziamento, sempre riferiti al periodo precedente al 31 gennaio 2020, quali protesti, pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, stato di liquidazione o inoperatività della società/ditta individuale, e pendenza di procedure concorsuali.

Nella valutazione del merito creditizio riferita alle domande di finanziamento ex art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità la sussistenza di pregiudizievoli anteriori al 31 gennaio 2020, così come l'assenza degli elementi indicati nei precedenti punti da 1 a 5, è considerata dalla Banca come un elemento di valutazione ai fini della concessione del finanziamento.

Ciò posto, al fine di incrementare la trasparenza e consentire ai professionisti e alle microimprese di avere immediata e piena contezza circa il possesso o meno dei requisiti occorrenti per la concessione del finanziamento, la Banca si impegna ad introdurre nella sezione del proprio sito *internet* dedicata ai finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità un ulteriore paragrafo dove sono illustrati i criteri di ammissibilità in base ai quali la Banca procede alla concessione del finanziamento, come sopra esposti.

Tale Impegno è stato attuato in data 30 novembre 2020, mediante aggiornamento, da parte della Banca, del proprio sito *internet*, con l'integrazione della sezione dedicata ai finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità con l'esplicitazione dei criteri di ammissibilità descritti dalla legge e con l'illustrazione delle verifiche di merito creditizio alle quali è subordinata la concessione del finanziamento (cfr. **Al. 2**).

Anche le illustrazioni delle verifiche di merito creditizio rispondono a un'esigenza di incremento di trasparenza. In particolare, la Banca ha inteso specificare che la concessione del finanziamento è comunque subordinata alla valutazione del merito creditizio e che in tale valutazione si tiene conto anche di situazioni pregiudizievoli, anteriori al 31 gennaio 2020, ricavabili dalle Banche dati pubbliche e private, di cui ISP ha pubblicato l'elenco nel proprio sito, di modo da consentire ai consumatori di poter conoscere in anticipo le situazioni che possono essere apprezzate come cause ostative alla concessione del finanziamento.

Si precisa altresì che i criteri pubblicati sul sito sono operativi dalla entrata in vigore del Decreto Liquidità e vengono costantemente aggiornati alla stregua delle successive modifiche ed integrazioni della normativa applicabile ai finanziamenti in questione.

Per altro verso, per quanto attiene alla puntuale indicazione al cliente del motivo ostativo al momento dell'eventuale rifiuto della concessione del finanziamento, si precisa che la Banca già provvede a comunicare al cliente la motivazione del diniego della domanda mediante invio di *email* all'indirizzo comunicato dal cliente o da cui è pervenuta la domanda.

A tal riguardo, nello spirito di massima collaborazione con codesta Autorità, coerentemente con i criteri consultabili sul sito, la Banca si impegna a dettagliare ulteriormente nella comunicazione di rigetto della richiesta di finanziamento il motivo specifico ostativo riconducibile a uno dei criteri oggettivi precedentemente indicati.

Tale Impegno verrà completato entro la data del 15.2.2021.

In particolare, nel caso in cui il rifiuto sia dipeso dalla mancanza di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto di liquidità, la Banca procede a comunicare lo specifico requisito mancante.

Nel caso in cui il rigetto sia invece dipeso da uno o più pregiudizievoli di cui sopra, la causale del rifiuto viene comunicata al cliente come motivo di merito creditizio, con specificazione della circostanza pregiudizievole riscontrata e della Banca Dati consultata.

[omissis]³.

A tal riguardo, nell'ottica di migliorare la completezza dell'informativa fornita sul sito, la Banca si impegna a integrare ulteriormente la pagina dedicata ai finanziamenti di cui al Decreto Liquidità, precisando che la concessione del finanziamento è subordinata anche alle verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni. Tale modifica alle pagine web è già operativa dal 9 dicembre 2020.

Impegno 8 – Invio ai soggetti ai quali è stato opposto un precedente rifiuto della domanda di finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m), del Decreto Liquidità di una comunicazione volta ad evidenziare la possibilità di ripresentare la richiesta, se l'interesse è ancora attuale, e la disponibilità della Banca a riesaminare la domanda sulla scorta dei criteri pubblicati sul sito; nei casi in cui, dopo un precedente rifiuto, la Banca abbia erogato un proprio diverso finanziamento non coperto da garanzie statali, conversione del finanziamento concesso in quello previsto dall'art. 13 previa verifica della sussistenza dei criteri pubblicati sul sito

Si premette, in primo luogo, che non risulta che la Banca abbia dato corso a rifiuti illegittimi, avendo esaminato tutte le domande pervenute alla luce dei criteri di ammissibilità previsti dall'art. 13, comma 1, lettera m), del Decreto Liquidità, nonché secondo le previste valutazioni di merito creditizio.

Cionondimeno, al fine di garantire trasparenza e chiarezza dei criteri adottati anche con riguardo alle richieste precedentemente rigettate, la Banca si impegna ad inviare, a partire dal 30 novembre 2020, a tutti i clienti a cui sia stato opposto un precedente rifiuto della domanda di finanziamento, una comunicazione in cui si evidenzia, nel caso in cui il cliente fosse ancora interessato al finanziamento, che vi è la possibilità di ripresentare la domanda e che la stessa verrà riesaminata alla luce dei criteri di ammissibilità e di merito creditizio consultabili dal cliente sulla sezione dedicata del sito *internet* della Banca, al fine di verificare l'eventuale superamento dei motivi ostativi che hanno determinato il precedente rigetto.

Con la medesima comunicazione si informa il cliente che, qualora abbia ottenuto, dopo il rigetto della domanda, la concessione da parte della Banca di un finanziamento diverso, quest'ultima verificherà la possibilità di convertire il finanziamento concesso in una delle tipologie di cui all'art. 13, comma 1 del Decreto Liquidità, laddove tale cliente risulti in possesso dei requisiti di ammissibilità e di merito creditizio consultabili sul sito della Banca.

In particolare, il processo che la Banca ha inteso porre in essere ai fini dell'attuazione del presente Impegno si articola nelle seguenti fasi:

³ Si precisa che, in base alle previsioni di cui alla D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche, le verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio devono essere adempiute in relazione dell'apertura di qualsiasi tipologia di rapporto continuativo (conto corrente, deposito, finanziamento, etc.). Si tratta, infatti, di un adempimento obbligatorio che la legge pone a carico di ciascun intermediario per l'apertura di qualsiasi tipologia di rapporto. Per tale ragione, la Banca ritiene che l'esplicitazione di un obbligo di legge esteso ad ogni tipologia di rapporto non sia funzionale alla definizione degli specifici criteri adottati per la valutazione delle domande di finanziamento di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità. Ciò, anche alla luce del fatto che la mancata esplicitazione della verifica antiriciclaggio non sembra pregiudicare la possibilità dei clienti di orientarsi nella scelta della banca cui rivolgere la domanda di finanziamento, posto che si tratta di un adempimento cui sono tenuti indistintamente tutti gli intermediari finanziari.

- 1) individuazione dei soggetti a cui è stato opposto un precedente rifiuto della domanda di finanziamento ex art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità;
- 2) selezione dei soggetti che non presentano esposizioni classificate a sofferenza secondo la vigente disciplina bancaria;
- 3) ricontatto dei soggetti come sopra selezionati, mediante invio di comunicazione con cui si ricorda la possibilità di presentare una nuova domanda di finanziamento;
- 4) esame da parte della Banca delle nuove domande eventualmente presentate dai clienti precedentemente contattati, alla luce dei criteri definiti dal Decreto Liquidità, delle verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio e secondo la propria valutazione di merito creditizio.

Con riferimento alle prime fasi del processo, implementato a partire dalla comunicazione del 6 novembre 2020, si precisa che il perimetro dei soggetti ricontattati dalla Banca è stato individuato escludendo i nominativi che presentano esposizioni classificate a sofferenza, in quanto tale circostanza costituisce un criterio di esclusione dal beneficio della garanzia previsto in via generale per tutte le tipologie di finanziamento disciplinate dall'art. 13 del Decreto Liquidità, e non è stato oggetto di successive revisioni da parte del Legislatore.

La verifica circa il possesso degli ulteriori criteri di ammissibilità previsti dall'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità è invece rinviata alla fase successiva di esame della domanda di finanziamento, unitamente alla valutazione del merito creditizio.

Ci si riferisce, nello specifico, ai requisiti relativi alle categorie soggettive ammesse al beneficio della garanzia e ai criteri che richiamano la normativa europea in materia di classificazioni creditizie.

Tali criteri sono stati oggetto di successive revisioni ad opera della Legge n. 40 del 5/6/2020 di conversione del Decreto Liquidità e della Legge n. 126 del 13/10/2020 di conversione del D.L. n. 104/2020, che hanno determinato un significativo ampliamento della platea dei soggetti che possono richiedere il finanziamento di cui trattasi.

Per tale ragione, la verifica circa il possesso di tali criteri è rinviata alla fase di istruttoria delle domande di finanziamento, al fine di consentire alla Banca di verificare l'ammissibilità della richiesta alla luce dell'attuale quadro normativo più favorevole per la clientela.

Sulla base dei criteri di selezione sopra menzionati, sono stati individuati [omissis] nominativi alla data del 31 ottobre 2020.

La terza fase del processo, avviata in data 30 novembre 2020, ha previsto il ricontatto dei nominativi, come sopra individuati, mediante l'invio di una comunicazione con cui si evidenzia la possibilità di presentare una nuova domanda di finanziamento.

Al cliente viene altresì rappresentata la possibilità, soggetta alla verifica dei necessari presupposti di legge da parte della Banca, di ricomprendere il diverso finanziamento eventualmente già ottenuto, in una delle tipologie previste dall'art. 13 comma 1 del Decreto Liquidità.

All'esito del ricontatto, il cliente, se è ancora interessato ad ottenere il finanziamento, può riproporre la richiesta, presentando una nuova domanda secondo le modalità spiegate sul sito *internet* della Banca.

La comunicazione di cui sopra è stata trasmessa in data 30 novembre 2020 secondo il *format* che si allega sub **All. 3**.

Nella quarta e ultima fase, seguita al ricontatto tramite la sopra citata comunicazione, viene svolto l'esame delle domande di finanziamento pervenute dai clienti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al punto che precede.

La valutazione delle domande prevede una nuova verifica antiriciclaggio e viene effettuata sulla base dei criteri di ammissibilità previsti dall'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità e successive

modificazioni, nonché secondo la valutazione di merito creditizio, come illustrato nella pagina *internet* dedicata.

In tale fase, la Banca verifica altresì se il cliente che ha presentato la domanda abbia già ottenuto un finanziamento a rimborso rateale diverso da quello previsto dall'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità. In caso affermativo, la Banca verifica se sussistono i presupposti per ricomprendere il finanziamento già ottenuto in una delle tipologie assistite dalla garanzia del Fondo centrale di Garanzia, secondo le condizioni ed i termini disciplinati dal medesimo art. 13, comma 1, lettera e) e lettera p), del Decreto Liquidità.

Se le verifiche sopra descritte hanno esito positivo, il gestore incaricato dell'esame della domanda rappresenta al cliente le caratteristiche e le condizioni relative alla tipologia di finanziamento per cui è possibile accedere alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui il cliente sia interessato alla proposta, il gestore procede ad istruire la domanda.

La Banca procederà all'esame delle nuove domande pervenute fino alla permanenza delle misure previste dall'art. 13 del Decreto Liquidità. Allo stato il termine previsto dall'art 13 per beneficiare delle misure previste è stato prorogato al 30 giugno 2021 con Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021).

5) Considerazioni circa l'ammissibilità e l'idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità contestati nell'avvio dell'istruttoria

Come anticipato, ISP ritiene che le contestazioni formulate nella Comunicazione di Avvio non siano fondate in fatto e in diritto, né provate dalla documentazione in atti.

Fermo restando quanto sopra, la Banca ritiene comunque che gli Impegni siano pienamente ammissibili e idonei a rispondere alle criticità evidenziate dall'Autorità sia con riguardo alla Condotta A che alla Condotta B.

In ragione di quanto sopra, si ritiene quindi che, nel caso di specie, nulla osti alla presentazione e accettazione degli Impegni.

Quanto al profilo dell'"idoneità", si evidenzia come gli Impegni rispondano pienamente alle critiche mosse nella Comunicazione di Avvio.

Con riguardo agli impegni relativi alla Condotta A (*i.e.*, gli **Impegni 1-3**), si osserva che essi introducono specifici elementi di novità e di miglioramento dei complessivi presidi a tutela di consumatori e microimprese già adottati dalla Banca, andando anche oltre quanto disposto dal Legislatore. In proposito, come già evidenziato nelle memorie in atti, si segnala che il Decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità non includono riferimenti, nemmeno indicativi, in merito alla tempistica entro cui le richieste di concessione delle misure emergenziali dagli stessi previste debbano essere evase da una banca.

Grazie agli Impegni, la Banca assicura dunque la piena conoscibilità da parte di consumatori e microimprese della tempistica media stimata di evasione delle pratiche in questione, la quale verrà periodicamente aggiornata sulla base delle risultanze del monitoraggio della tempistica media riscontrata sulla rete ISP.

Con riguardo agli Impegni relativi alla Condotta B, si osserva in primo luogo che le misure di cui all'**Impegno 4** contribuiscono a migliorare ulteriormente il livello di *compliance* della rete commerciale con la normativa consumeristica, in modo da escludere in radice episodi di inesatta comunicazione alla clientela in merito alla non necessità di apertura del conto corrente ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti di cui trattasi.

Gli **Impegni 5 e 7** aumentano invece il livello di trasparenza nei confronti dei clienti, attraverso rispettivamente:

- una comunicazione, inserita nella sezione del sito *internet* della Banca dedicata ai finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità, in cui si rende chiaro che la possibilità di richiedere e ottenere un finanziamento non è in alcun modo legata (né tantomeno subordinata) all'apertura di un conto corrente presso ISP; nonché
- l'esplicitazione, da un lato, dei criteri di ammissibilità utilizzati dalla Banca per la concessione dei finanziamenti ex art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità e, dall'altro lato, degli specifici motivi ostativi alla concessione del finanziamento in caso di diniego di una domanda presentata.

L'**Impegno 6** ha natura restitutoria ed è pienamente idoneo a sanare eventuali condizionamenti asseritamente verificatisi in occasione della concessione dei finanziamenti ex Decreto Liquidità, in quanto consente ai clienti di poter riconsiderare la scelta di aprire il conto corrente, e di chiudere il rapporto con integrale ristoro dei costi sostenuti per la gestione e il mantenimento dello stesso.

Da ultimo, l'**Impegno 8** consente ai soggetti ai quali sia stato opposto un precedente rifiuto della domanda di finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m), del Decreto Liquidità di ripresentare la richiesta, la quale verrà riesaminata da ISP alla luce dei criteri pubblicati sul sito. Inoltre, nei casi in cui la Banca abbia già erogato un diverso finanziamento non coperto da garanzie statali, sarà possibile convertire quest'ultimo nelle tipologie previste dall'art. 13, comma 1 del Decreto Liquidità (previa verifica della sussistenza dei criteri).

Per altro verso, si evidenzia come gli Impegni relativi alla Condotta B, oltre ad avere carattere di concretezza ed efficacia, nonché un effettivo *quid pluris* rispetto alla situazione attuale, operino ad ampio spettro nella fase *ex ante* ed *ex post*, a tutela delle microimprese, le quali:

- qualora abbiano già ottenuto un finanziamento dalla Banca ex Decreto Liquidità e abbiano intenzione di chiudere il conto corrente aperto in tale occasione, vengono adeguatamente informati da ISP e beneficiano di una chiusura senza costi, ottenendo altresì il ristoro delle spese sostenute per la gestione e il mantenimento del conto corrente, (cfr. **Impegno 6**);
- qualora siano intenzionati a chiedere a ISP un finanziamento ex art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità, sono resi edotti che tale finanziamento non presuppone l'apertura di un conto corrente presso la Banca (cfr. **Impegno 5**) e possono altresì agevolmente consultare quali siano i requisiti di legge e di merito creditizio richiesti dalla Banca ai fini dell'erogazione del finanziamento stesso (cfr. **Impegno 7**);
- qualora presentino una domanda di finanziamento che non venga accolta dalla Banca, possono conoscere gli specifici motivi ostativi (cfr. **Impegno 7**);
- qualora abbiano presentato nei mesi scorsi una domanda di finanziamento non accolta dalla Banca, e fossero tuttora interessati al finanziamento, hanno la possibilità di ripresentare la domanda, la quale viene riesaminata alla luce dei criteri di ammissibilità e di merito creditizio di cui all'impegno 7 (cfr. **Impegno 8**).

Si precisa, infine, che gli Impegni rimarranno in vigore fino a quando sarà possibile usufruire delle misure emergenziali di cui trattasi.

In ragione di tutto quanto precede, ISP ritiene rispettosamente che gli Impegni siano idonei a far venir meno eventuali profili di illegittimità (*quod non*) relativamente alla Condotta A e alla Condotta B, contestate nella Comunicazione di Avvio, e a consentire una chiusura del Procedimento senza accertamento di infrazione a carico della Banca, ex art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e art. 9 del Regolamento.

6) Versione non riservata e non confidenziale degli impegni

ISP si prega di trasmettere a codesta Autorità anche una versione non confidenziale del presente Formulario, in cui le informazioni di natura riservata sono state sostituite dalla dicitura “[omissis]”.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento possa essere considerato opportuno e, con l'occasione, si porgono distinti saluti.

Elisabetta Pagnini
Responsabile della Direzione Centrale Legale e Contenzioso

All.: ut supra

FAC SIMILE

Torino, 18 gennaio 2021

Gentile Cliente,

se ha aperto un conto corrente in occasione della concessione del finanziamento con garanzia del Fondo centrale di Garanzia per le PMI, di cui all'art. 13 1° comma lett. m) del Decreto Liquidità, e non è più interessato a mantenere il rapporto, le ricordiamo che può richiederne la chiusura senza spese a suo carico, inviando la richiesta via mail o via pec all'indirizzo di posta elettronica della Sua Filiale di riferimento oppure recandosi direttamente alla Filiale della Banca a lei più vicina.

La Banca provvederà a chiudere il conto entro 3 giorni lavorativi (se al conto non sono collegati altri rapporti o servizi) o 12 giorni lavorativi (se al conto sono collegati altri rapporti o servizi) dalla data di ricezione della sua richiesta.

Inoltre, la Banca provvederà a rimborsarle i canoni da lei corrisposti sino alla data di chiusura del conto, che le verranno riconosciuti entro 5 giorni lavorativi dalla estinzione del conto mediante bonifico sulle coordinate IBAN che potrà indicare nella sua richiesta.

La informiamo che per ottenere il rimborso dei canoni, la richiesta di chiusura del conto deve essere presentata secondo le modalità sopra indicate entro il 18 aprile 2021.

Nel ricordare che l'apertura di un conto corrente è sempre facoltativa e non costituisce condizione necessaria per ottenere la concessione del finanziamento, la invitiamo per maggiori informazioni a consultare la sezione del sito internet della Banca dedicata ai finanziamenti previsti dal D.L. Liquidità o a contattare il suo gestore.

Cordiali saluti

Al fianco delle aziende italiane

Con la conversione in **Legge 40 del 5 giugno 2020** del **Decreto Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020** sono state ampliate le opportunità offerte per favorire l'accesso al credito – garantito dal **Fondo di Garanzia** – di imprese, lavoratori autonomi, professionisti finalizzate a sostenere la continuità aziendale.

Principali novità introdotte dalla legge 40 del 5 giugno 2020

Il finanziamento fino a 25.000 euro è stato ampliato fino a 30.000 euro e la durata è stata estesa da 72 a 120 mesi

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Se non hai ancora chiesto il finanziamento, puoi richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Importo fino a 30.000 euro• Durata fino a 120 mesi <p>Scopri come fare</p> | <p>Se hai già richiesto in questi mesi il finanziamento fino a 25.000 euro, puoi richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Caso A - l'estensione della durata del finanziamento originario• Caso B - l'aumento dell'importo finanziato con un nuovo finanziamento aggiuntivo• Caso C - l'estensione della durata del finanziamento originario e l'aumento dell'importo finanziato con un finanziamento aggiuntivo <p>Scopri come fare</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Quali sono i finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia

A seguito della conversione in legge del DL Liquidità, sono previste due opzioni di finanziamento:

- **finanziamento fino a 30.000 euro** per:
 - PMI, artigiani, professionisti o chi in generale esercita un'attività d'impresa, comprese le persone fisiche in possesso di Partita IVA che esercitano arti e professioni per le quali non è prevista l'iscrizione ad un Albo o Ordine Professionale riconosciuto, associazioni professionali e società tra professionisti
 -
 - persone fisiche (imprese individuali, professionisti e studi professionali) esercenti attività di cui alla **sezione K del codice ATECO**, come da ultimo aggiornamento normativo (L 126/2020 di conversione DL 104/2020),

Contenuto di dettaglio da collegare al link su parole "Sezione K del codice ATECO"

Codice Ateco – Sezione K

- 660000 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
- 661000 Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
- 661100 Amministrazione di mercati finanziari
- 661200 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
- 661900 Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
- 661910 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
- 661920 Attività di promotori e mediatori finanziari
- 661921 Promotori finanziari
- 661922 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
- 661930 Attività delle società fiduciarie di amministrazione
- 661940 Attività di bancoposta
- 661950 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
- 662000 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
- 662100 Valutazione dei rischi e dei danni
- 662200 Attività di agenti e mediatori di assicurazioni
- 662201 Broker di assicurazioni
- 662202 Agenti di assicurazioni
- 662203 Sub-agenti di assicurazioni
- 662204 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
- 662900 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
- 662901 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
- 662909 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensioni

—

enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente

riconosciuti, come da ultimo aggiornamento normativo (L 126/2020 di conversione DL 104/2020) *

- **finanziamento fino a 5 milioni di euro** per:
 - imprese fino a 499 dipendenti

* Le risorse destinate dall'art. 12-bis della L. 40 del 5 giugno 2020 al Fondo di garanzia per la copertura dei Finanziamenti fino a 30.000 euro per il Terzo settore sono pari a euro 100 milioni.

Quanto costa la garanzia?

La garanzia è a titolo gratuito, come previsto dal decreto liquidità per le garanzie concesse entro il 31 dicembre 2020.

Scopri le caratteristiche del finanziamento e come richiederlo

30.000 euro

5 milioni di euro

Finanziamento fino a 30.000 euro
La **garanzia del Fondo di Garanzia copre fino al 100%** del finanziamento.

Il finanziamento ha queste caratteristiche:

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata massima | 120 mesi |
| Preammortamento | Minimo 24 mesi fino ad un massimo di 36 mesi |
| Importo | <p>Non superiore a uno dei due seguenti parametri, alternativi tra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il 25% del fatturato <p>oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il doppio della spesa salariale annua per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) <p>come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata ovvero da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione</p> <p>Ai fini della determinazione dei limiti del finanziamento erogabile agli enti del Terzo settore, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.</p> |
| Periodicità rata | mensile |
| Tasso | Condizioni di tasso di favore come previste dal Decreto Liquidità n. 23/2020 |

Possono essere richiesti più finanziamenti per azienda, purché l'importo complessivo richiesto non sia superiore ai parametri di cui sopra e comunque non superiore ai 30.000 euro.

La garanzia potrà essere richiesta in caso di finanziamento di nuova concessione.

Posso richiedere il finanziamento anche se non sono titolare di un conto corrente in Intesa Sanpaolo?

Certamente! anche se non sei cliente, per fare richiesta del finanziamento puoi comunque rivolgerti alla filiale a te più comoda.



Per ottenere la concessione della garanzia al 100% sul finanziamento è necessario rispettare specifici criteri?

Sì, la concessione della garanzia e quindi del finanziamento, è soggetta al rispetto dei cosiddetti "criteri di ammissibilità".

La garanzia infatti è concessa se il beneficiario finale:

- **non presenta** posizioni classificate a sofferenza secondo la vigente disciplina bancaria
- **non presenta** esposizioni classificate come inadempienze o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate prima della data del 31 gennaio 2020
- **presenta** esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate.

La garanzia è altresì concessa nel caso in cui le suddette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate (per maggiori chiarimenti vedi articolo 13 1° comma lett. m) D.L. Liquidità) [collegare link al pagina PDF di dettaglio].

La concessione del finanziamento è soggetta alla valutazione di merito creditizio della banca.

Ai fini dell'accoglimento della domanda, la banca in generale valuta la capacità di rimborso del finanziamento in base alla situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria del soggetto che ha presentato la richiesta.

La sussistenza di situazioni pregiudizievoli, quali ad esempio protesti, pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, pendenza di procedure di liquidazione volontaria o concorsuali, stato di inoperatività della società/Ditta individuale, può costituire motivo di mancato accoglimento della domanda di finanziamento per merito creditizio non adeguato.

Come faccio a richiedere il finanziamento?

Se sei **titolare di Partita IVA**, puoi richiedere il finanziamento fissando un appuntamento con il tuo gestore oppure contattarlo per conoscere tutti i dettagli su come avviare la richiesta di finanziamento senza la necessità di recarti in filiale. Potrai inoltre preventivamente verificare i "criteri di ammissibilità" previsti per questa tipologia di finanziamento, riportati nella sezione "**Per ottenere la concessione della garanzia al 100% sul finanziamento è necessario rispettare specifici criteri?**".

Compila e stampa il Modulo di richiesta di agevolazione (Allegato 4-bis), contenente tutte le autocertificazioni necessarie, che potrai consegnare o inviare tramite email al tuo gestore.

Puoi scaricare e salvare sul tuo pc il modulo dal collegamento che trovi qui sotto e procedere alla sua compilazione, specificando al punto 13 la finalità per cui si richiede il finanziamento: esempio liquidità per pagamento stipendi, liquidità per pagamento fornitori, liquidità per scorte.

Una volta compilato, stampa il modulo e firmalo ove indicato e portalo con te all'appuntamento o invialo tramite email al tuo gestore

- **Scarica, salva sul tuo pc e compila** l'Allegato 4 bis – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale – disponibile sul [sito del Fondo di Garanzia](#)

Altri documenti da consegnare al gestore durante l'incontro o tramite email

- Copia del **documento di riconoscimento** in corso di validità di chi sottoscrive il Modulo di richiesta di agevolazione (Allegato 4-bis). Puoi sceglierne uno tra: Carta d'identità, Passaporto, Patente di guida, Patente nautica, Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, Porto d'armi, altre tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente.

La Banca si riserva di richiedere ulteriori documenti necessari all'aggiornamento della tua posizione come cliente nei propri archivi.

La tempistica media stimata dalla Banca per l'evasione positiva della richiesta di finanziamento è di 9 giorni dalla ricezione della documentazione completa (dato rilevato al 30.09.2020 e soggetto ad aggiornamento).

Ho già chiesto un finanziamento fino a 25.000 euro, come posso beneficiare delle nuove opportunità?

Per te che hai **già richiesto in questi mesi un finanziamento fino a 25.000 euro con durata massima di 72 mesi**, la Legge n. 40 del 5 giugno 2020, riserva **due opportunità** che potrai utilizzare **separatamente** o **congiuntamente** in base alle tue esigenze.

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| Caso A | Caso B | Caso C |
|---------------|---------------|---------------|

| | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Estensione durata del finanziamento originario</p> | <p>Aumento dell'importo finanziato con un nuovo finanziamento aggiuntivo</p> | <p>Estensione della durata del finanziamento originario e aumento dell'importo finanziato con un finanziamento aggiuntivo</p> <p>In questo caso dovrai procedere con due richieste separate seguendo i rispettivi processi</p> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Caso A</p> <p>Estendi la durata del finanziamento</p> | <p>Se hai già beneficiato di un primo finanziamento e ti serve più tempo</p> <p>Puoi estendere la durata fino a 120 mesi del tuo precedente finanziamento fino a 25.000 euro, contattando il tuo gestore di riferimento per fissare un appuntamento o per avviare la richiesta tramite email.</p> <p>All'appuntamento con il tuo gestore o alla prima occasione utile porta con te:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'originale firmato della Proposta contrattuale del finanziamento originario da te sottoscritto. |
| <p>Caso B</p> <p>Richiedi un finanziamento aggiuntivo</p> | <p>Se hai già beneficiato di un primo finanziamento e ti serve più liquidità</p> <p>Puoi richiedere un nuovo finanziamento aggiuntivo e aumentare fino a 30.000 euro la tua iniziale richiesta, fissando un appuntamento con il tuo gestore oppure contattarlo per conoscere tutti i dettagli su come avviare la richiesta di finanziamento aggiuntivo senza la necessità di recarti in filiale.</p> <p>Compila e stampa il Modulo di richiesta di agevolazione (Allegato 4-bis), contenente tutte le autocertificazioni necessarie, che potrai consegnare o inviare tramite mail al tuo gestore.</p> <p>Puoi scaricare e salvare sul tuo pc il modulo dal</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>collegamento che trovi qui sotto prima di procedere alla compilazione, specificando al punto 13 la finalità per cui si richiede il finanziamento: esempio liquidità per pagamento stipendi, liquidità per pagamento fornitori, liquidità per scorte. Una volta compilato, stampa il modulo e firmalo ove indicato e portalo con te all'appuntamento o invialo tramite email al tuo gestore.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scarica, salva sul tuo pc e compila l'Allegato 4 bis – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale – disponibile sul sito del Fondo di Garanzia <p>Altri documenti necessari da consegnare al gestore durante l'incontro o inviare tramite email</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive il Modulo di richiesta di agevolazione (Allegato 4-bis). Puoi sceglierne uno tra: Carta d'identità, Passaporto, Patente di guida, Patente nautica, Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, Porto d'armi, altre Tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente). <p>La tempistica media stimata dalla Banca per l'evasione positiva della richiesta di finanziamento è di 9 giorni dalla ricezione della documentazione completa (dato rilevato al 30.09.2020 e soggetto ad aggiornamento).</p> |
| <p>Caso C</p> <p>Estendi la durata del finanziamento originario e richiedi un nuovo finanziamento aggiuntivo</p> | <p>Se hai già beneficiato di un primo finanziamento e ti serve più liquidità e più tempo</p> <p>In questo caso dovrai procedere con due richieste distinte seguendo separatamente i processi previsti per i casi A e B</p> |

Sei cliente Intesa Sanpaolo e hai un conto corrente che presenta uno sconfino?

In questo caso, l'accredito diretto del finanziamento sul conto ridurrebbe l'importo effettivamente a disposizione per le tue esigenze.

Al fine di erogare il finanziamento evitando tale effetto, la banca ha previsto **l'erogazione del finanziamento** mediante consegna di un assegno circolare a tuo nome di pari importo che potrai ritirare in filiale. L'IBAN fornito sarà utilizzato esclusivamente per l'addebito delle rate.

0100402

████████████████████
████████████████████
████████████████████

Torino, 30 novembre 2020

Gentile Cliente,

la informiamo che è ancora possibile usufruire della concessione di un finanziamento ai sensi dell'art. 13 comma 1° lett. m) del D.L. Liquidità, convertito con Legge n. 40 del 5.6.2020, fino ad un importo massimo di € 30.000 garantito al 100% dal Fondo centrale di Garanzia per le PMI.

Se la sua domanda non è stata accolta ed è ancora interessato ad ottenere il finanziamento, le ricordiamo che può presentare una nuova richiesta. La Banca verificherà se sussistono ancora i motivi che hanno impedito l'accoglimento della sua precedente domanda, in base ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa che potrà consultare sul sito internet di Intesa Sanpaolo, nonché secondo la necessaria valutazione del merito creditizio.

Inoltre, se dopo il mancato accoglimento della sua domanda ha ottenuto un finanziamento non assistito dalla garanzia del Fondo centrale di Garanzia per le PMI, la Banca verificherà se sussistono i presupposti di Legge per ricomprendere il suo finanziamento in una delle tipologie previste dall'art. 13 del D.L. Liquidità.


Le ricordiamo che la domanda di finanziamento è sempre soggetta alla valutazione di merito creditizio della Banca e che la sua erogazione è necessariamente subordinata alla capienza del plafond disponibile presso il Fondo centrale di Garanzia per le P.M.I.

Per qualsiasi chiarimento sulle modalità di presentazione della richiesta, su criteri di ammissibilità e sulla valutazione di merito creditizio, la invitiamo a visitare la sezione dedicata sul nostro sito internet, o a rivolgersi al suo gestore, oppure a recarsi presso la Filiale della Banca a lei più vicina.

Cordiali saluti

Divisione Banca dei Territori

Stefano Barrese



1/1

PS11794 - BANCA SELLA-MISURE DL CURA ITALIA E DL LIQUIDITÀ
Allegato al provvedimento n. 28612

Biella, 21 gennaio 2021
Piazza Gaudenzio Sella 1

Spettabile
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione Generale Tutela del Consumatore
Direzione B
Piazza G. Verdi 6/A
00198 Roma

Rif. **PS/11794**

Prot. **BS 45/21**

Oggetto: Memoria conclusiva ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla delibera AGCM del 1° aprile 2015, di riepilogo degli impegni da Banca Sella S.p.A.

Facendo seguito alla vostra del 14 gennaio u.s., che comunica i termini di conclusione della fase istruttoria, Banca Sella S.p.A. ("Banca Sella") presenta il prospetto consolidato degli impegni formulati, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette ("Regolamento"), in data 27 luglio 2020 ed integrati rispettivamente con memorie 30 ottobre 2020, 4 dicembre 2020 e 17 dicembre 2020, nel contesto di altrettante interlocuzioni con codesta Autorità.

Banca Sella ha presentato ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento i seguenti

IMPEGNI

1. Con riferimento alla asserita contrarietà delle condotte di Banca Sella agli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo per la mancata indicazione della tempistica, stimata o almeno massima, di risposta alle richieste di sospensione delle rate, di cui all'art. 56, comma 2, lett. c) del Decreto Cura Italia, nonché di erogazione dei nuovi finanziamenti garantiti ex art. 13 del Decreto Liquidità, la Scrivente ha provveduto già nel mese di giugno 2020 a dare informativa sul proprio sito dei tempi massimi per attivare la moratoria prevista (**15 gg.**) e per erogare un finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia (**20 gg.**).
2. Con riferimento alla asserita assenza di indicazioni o informazioni complete e chiare con riguardo ai maggiori interessi complessivi applicati nel caso della sospensione *ex art. 56, comma 2, lett. c)*, del Decreto Cura Italia, sia della sola quota capitale che dell'intera rata (interessi e capitale), Banca Sella, già nel giugno 2020, ha provveduto ad aggiornare il sito aziendale, dando informativa specifica che il ricorso alla moratoria comporta un aumento complessivo degli interessi per il periodo della stessa moratoria, illustrando con esempi numerici l'effetto delle sospensioni dei finanziamenti ai sensi del D.L. Cura Italia e del Fondo di Solidarietà.

3. Banca Sella inoltre, al fine di una maggiore trasparenza informativa e per garantire a tutti i soggetti che hanno aderito alla moratoria una scelta pienamente consapevole, tenuto conto di tutte le implicazioni dell'adesione, anche in termini di maggiori interessi da corrispondere, si era impegnata ad inviare, come in effetti ha inviato entro la scadenza del 30 settembre 2020, prima del termine inizialmente fissato dalla normativa emergenziale, una comunicazione ad ogni cliente interessato dalla misura con l'indicazione del nuovo piano di ammortamento ed il conteggio degli interessi aggiornato, mettendo quindi i clienti nella possibilità di chiedere l'annullamento della moratoria ed il ripristino dei pagamenti previsti dal piano di ammortamento originario senza alcun onere aggiuntivo, qualora ravvisassero la sospensione eccessivamente onerosa.

La Banca, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 14 agosto 2020 n° 104 ("DL Agosto"), che ha previsto l'estensione delle moratorie di cui all'art. 56, comma 2, lett. c), del Decreto Cura Italia fino al 31 gennaio 2021 e, con riguardo alle imprese del comparto turistico, fino al 31 marzo 2021, ai sensi dell'art. 77, comma 2, dello stesso DL, come modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020 n° 126, ha comunicato tramite e-mail ai Clienti intestatari di un finanziamento oggetto di sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia, la proroga automatica della sospensione fatta salva la possibilità di rinuncia espressa, da far pervenire alla Banca preferibilmente attraverso il canale Internet Banking.

I clienti per i quali non si era in possesso degli indirizzi di posta elettronica sono stati contattati tramite utenza cellulare, canale SMS e i restanti attraverso le Succursali.

Per tutti i finanziamenti per i quali non è pervenuta la rinuncia, così come previsto dall'art. 65, comma 2, del DL Agosto, il periodo di sospensione è stato automaticamente prorogato fino al 31 gennaio 2021 ovvero fino al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico, alle stesse condizioni della sospensione precedente.

La proroga della sospensione è stata portata a conoscenza degli interessati attraverso l'invio di una comunicazione tramite e-mail o sms (nei casi residuali tramite contatto da parte delle Succursali). Considerato che l'art. 1, commi 248 e 249 della Legge 178 del 30 dicembre 2020 ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2021 il periodo di sospensione previsto dall'articolo 56 comma 2, lett. c), del Decreto Cura Italia, Banca Sella si è già attivata per comunicare alla clientela interessata la proroga della sospensione nonché le modalità e i termini per l'eventuale rinuncia.

4. Con riferimento alla asserita contrarietà delle condotte di Banca Sella alla normativa del Codice del Consumo, per aver riservato ai soli Clienti gli speciali finanziamenti previsti dalla normativa emergenziale, la Scrivente ha assunto l'impegno di estendere anche ai non clienti la valutazione per la concessione dei finanziamenti ai sensi del comma 1, lettera m), dell'art. 13 del DL Liquidità.

Al fine di consentire ai professionisti ed alle imprese interessate di avere immediata contezza circa il possesso o meno dei requisiti di ammissibilità, Banca Sella ha semplificato ulteriormente il processo di accettazione, prevedendo esclusivamente le seguenti cause di esclusione, valevoli per clienti e non clienti:

- Presenza di sofferenza riscontrata dalla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia sul richiedente o, per il caso di società di persone, su amministratori/soci illimitatamente responsabili.
- Presenza di protesti, ipoteche giudiziali e/o procedure esecutive mobiliari o immobiliari in corso a carico del richiedente o, per il caso di società di persone, degli amministratori/soci illimitatamente responsabili.
- Classificazione tra le attività deteriorate o presenza di scaduti superiori a 90 gg prima del 31 gennaio 2020.
- Stato di difficoltà del richiedente alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del Reg. CE 651/2014.
- Impresa in stato di scioglimento o di liquidazione ovvero sottoposta a procedura concorsuale per insolvenza o ad accordi stragiudiziali di esdebitazione.

L'erogazione è inoltre subordinata al buon esito delle verifiche previste dalla vigente normativa antiriciclaggio e di prevenzione del crimine finanziario, come richiesto dalla Raccomandazione della Banca d'Italia 10 aprile 2020.

Banca Sella già in data 29 ottobre 2020 ha modificato la propria normativa interna relativa ai finanziamenti ai sensi dell'art 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità, estendendone l'applicazione anche ai soggetti non clienti della Banca e prevedendo, quali unici criteri di esclusione, quelli comunicati all'Autorità in data 30 ottobre 2020 (e riportati al punto 4).

In data 2 novembre 2020 è stata diffusa, in tale prospettiva, apposita comunicazione operativa alla Rete Commerciale attraverso messaggio Yammer. A far tempo da tale data, pertanto, Banca Sella ha reso operativo il proprio impegno con riferimento alle richieste che pervengono alla propria Rete Commerciale.

In data 2 dicembre 2020, Banca Sella ha aggiornato la home page del proprio sito internet (cfr, <https://www.sella.it/banca-online/index.jsp>) con l'inserimento di un link ipertestuale (<https://www.sella.it/banca-online/iniziative/covid-19/aziende-decreto-liquidita-25000.jsp>) che consente l'immediato rinvio alla pagina dedicata ai finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità rendendo pubbliche le cause di esclusione, così come prospettato nella precedente comunicazione del 30 ottobre 2020.

In presenza di taluna di esse, la Banca si è impegnata al momento del rifiuto del finanziamento, ad informare i richiedenti sulle motivazioni del diniego.

5. Banca Sella, infine, ha assunto l'impegno di contattare i clienti ed i non clienti ai quali era stato opposto un rifiuto alla concessione di un finanziamento ai sensi del comma 1, lettera m), dell'articolo 13 del DL Liquidità. In particolare, la Banca si è impegnata a contattare tutti i **non clienti** richiedendone l'interesse a confermare ed eventualmente integrare la richiesta, a cui è seguita la verifica dei criteri di ammissibilità sopra indicati. Con riferimento ai **già clienti destinatari di un rifiuto** il contatto sarebbe avvenuto dopo aver accertato internamente che non ricorresse una delle cause ostative previste dai criteri di ammissibilità sopra evidenziati.

Con riferimento al suddetto impegno, Banca Sella ha svolto attività preliminari rispetto al contatto della clientela interessata, e, precisamente, in ordine cronologico di esecuzione:

- Ricognizione dei soggetti (clienti e non clienti) ai quali era stato rifiutato il finanziamento richiesto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del DL Liquidità. Attività completata il 18 novembre 2020.

- Verifica interna volta ad individuare eventuali concessioni successive al rifiuto per riesame della pratica a seguito di reclamo o di chiarimenti ricevuti dal soggetto interessato. Attività completata il 18 novembre 2020.
- Verifica presso il portale del Fondo Centrale di Garanzia finalizzata ad individuare i soggetti che avessero ottenuto il finanziamento presso altri Istituti di Credito utilizzando il plafond disponibile per tale misura. Attività completata il 19 novembre 2020.
- Verifica dei motivi del rifiuto in modo da distinguere i soggetti per i quali dovessero dirsi comunque ancora ricorrenti le vigenti cause ostative alla concessione. Attività completata il 1° dicembre 2020.

Svolte le verifiche di cui sopra, Banca Sella ha avviato, a partire dal giorno 9 dicembre 2020, l'attività di ricontatto dei soggetti che residuavano, impegnandosi a completare tale attività nei successivi 30 giorni. Tale attività è stata completata in data 21 dicembre 2020 attraverso l'invio di una comunicazione PEC.

Inoltre, per i clienti che ancora non hanno fatto pervenire alcuna risposta in merito, né di accettazione né di mancato interesse, è stata pianificata, anche alla luce della previsione di cui all'art. 1, comma 244 della Legge 178 del 30 dicembre 2020, che ha prorogato l'applicazione delle misure di cui all'art. 13, comma 1, del DL Liquidità fino al 30 giugno 2021, una seconda azione di ricontatto sia tramite pec, sia tramite la Rete commerciale della Banca, che verrà adeguatamente monitorata dai servizi centrali, con inizio il 18 gennaio 2021 e termine stimato entro massimo il 31 gennaio 2021.

* * *

Nel precisare che Banca Sella non formula alcuna richiesta di riservatezza ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento in relazione al contenuto della presente memoria, si rimane a disposizione di codesta Autorità per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento e si confida che la stessa, preso atto degli impegni presentati da Banca Sella, vorrà definire il presente procedimento senza irrogare alcuna sanzione.

Banca Sella S.p.A.

Il Condirettore Generale

Giorgio De Donno